




Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio I – Reparto II

Relazione semestrale al Parlamento sui Beni sequestrati o confiscati

**(Consistenza, destinazione ed utilizzo, stato dei procedimenti
di sequestro o confisca ex art. 49 D.Lgs. 159/2011)**



aggiornamento Dicembre 2019

Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati

art. 49 D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159

INTRODUZIONE

a. Evoluzione normativa delle misure di prevenzione. Cenni

L'analisi dell'evoluzione normativa delle misure di prevenzione patrimoniali è fortemente connessa a quella delle misure di prevenzione personali.

Si legge, in consolidate definizioni, che le misure di prevenzione indicano tradizionalmente *"un insieme di provvedimenti applicabili a cerchie di soggetti considerati a vario titolo socialmente pericolosi, e finalizzati, appunto, a controllarne la pericolosità in modo da prevenire la commissione di futuri reati"*¹.

Già con legge 26 febbraio 1852 venivano introdotte le misure dell'ammonizione, del domicilio coatto e del rimpatrio con foglio di via obbligatorio per mezzo della forza pubblica dirette a reprimere principalmente l'odio e il vagabondaggio; nel 1864 entravano in vigore le leggi contro il brigantaggio nelle province meridionali.

Nel 1865 veniva varata la legge di pubblica sicurezza con misure che, sia pure in via embrionale, contenevano elementi che si ripresenteranno nella fondamentale legge 1423 del 27 dicembre 1956. Una prima organica sistemazione delle misure di prevenzione veniva attuata con la legge di pubblica sicurezza n. 6144 del 30 giugno 1889, che riservava alla autorità giudiziaria ogni valutazione sulle condotte di reato e a quella amministrativa di pubblica sicurezza la valutazione della pericolosità *praeter* o *ante delictum*.

Di tali misure si è fatto un largo uso nel periodo tra il 1922 e il 1943, come emerge dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 e dal RD n. 773 del 18 giugno del 1931 con il quale veniva accentuata l'amministrativizzazione delle misure. Sul piano delle garanzie, alla competenza dell'autorità giudiziaria si sostituì, in molti casi, quella dell'autorità amministrativa e dell'autorità di pubblica sicurezza in particolare².

Le misure di prevenzione, come è noto, non sono menzionate dalla Costituzione e, in ragione delle interferenze con diversi diritti costituzionalmente garantiti, non si è mai sopito il dibattito dottrinario -che in questa sede non può essere ripercorso- tra i sostenitori di una piena compatibilità di esse con il sistema costituzionale e chi, viceversa, ne sostiene l'incompatibilità.

¹ Cfr. Fiandaca, misure di prevenzione, profili sostanziali, In Digesto, VII 1994, pp. 108 e ss.

² Come emerge da una delle prime pronunce della Corte costituzionale che si occupa di misure di prevenzione (ammonizione) e ne dichiara la illegittimità costituzionale: cfr Corte Cost. sent. n. 11 del 1956 (La Corte dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n.419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia).

Può tuttavia sottolinearsi come le numerose pronunce della Corte Costituzionale appaiano prevalentemente orientate ad affermare la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, mantenendo saldi alcuni ineludibili principi come l'obbligo della garanzia giurisdizionale per ogni provvedimento limitativo della libertà personale, il rifiuto del sospetto come presupposto per l'applicazione di siffatti provvedimenti, in tanto legittimi in quanto motivati da fatti specifici³. Ad essi si aggiungono, quali elementi indispensabili per la compatibilità costituzionale delle misure di prevenzione personali, la necessità di un'astratta previsione normativa, l'instaurazione di uno specifico giudizio e motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria⁴. A fronte di queste pronunce è stata approvata la legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Le pronunce del giudice costituzionale⁵ hanno poi condizionato le successive modifiche normative: alle categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali previste dall'art. 1 della l. 1423/1956⁶ si sono sostituite le categorie contemplate dall'art. 2 della legge del 3 agosto 1988 numero 327⁷, in accoglimento tra l'altro delle indicazioni fornite dalla sentenza n. 177/1980 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elenca tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano "proclivi a delinquere", stante l'assoluta indeterminatezza della formula, che può condurre a situazioni caratterizzate da spazi di incontrollabile discrezionalità.

3 Cfr. Corte Costituzionale sent. n. 2/1956 riguardante la misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

4 Cfr. Corte Costituzionale sent. n. 11/1956 cit.: dopo aver qualificato i diritti costituzionali come "*patrimonio irretrattabile della personalità umana*", evidenzia il "*grave problema di assicurare il contemperamento tra le due fondamentali esigenze, di non frapporre ostacoli all'esercizio di attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della personalità umana*". *Tale contemperamento si realizza «attraverso il riconoscimento dei tradizionali diritti di habeas corpus nell'ambito del principio di stretta legalità»; «in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni*".

5 Nella prima decisione successiva all'adozione della norma Corte costituzionale n. 27 del 1959 si legge che se tali misure sono in grado di determinare limitazioni a diritti costituzionali, è anche vero che "*tali limitazioni sono informate al principio di prevenzione e di sicurezza sociale, per il quale l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire*". Anche in più recenti pronunce la Corte Costituzionale ha delineato il concetto di "*ordine pubblico*" come quel "*complesso di beni giuridici fondamentali e de-gli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale*" ritenendo compreso in tale ambito anche la funzione di prevenzione dei reati, intesa come funzione costituzionalmente rilevante: cfr. sentenze n. 129 del 2009; n. 296 del 2009, n. 21 del 2010 e in senso analogo sentenza nn. 226 e 274 del 2010, 35 e 300 del 2011.

6 Oziosi e vagabondi; soggetti dediti a traffici illeciti; proclivi a delinquere; soggetti sospettati, per la condotta e il tenore di vita, di favorire lo sfruttamento della prostituzione ecc. o di esercitare il contrabbando o il traffico illecito di stupefacenti o scommesse abusive ovvero di gestire bische clandestine e, infine, soggetti dediti ad altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (categorie già estese dalla l. 1176/1967 agli indiziati di "gestire abitualmente bische clandestine" o di "esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse")

7 Coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Con legge n. 575 del 31 maggio 1965 il legislatore inizia ad ampliare la platea delle categorie di persone sottoponibili a misure di prevenzione personali, consentendone l'adozione anche nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso, senza che sia più necessaria la preventiva notifica dell'avviso orale del questore a mutare condotta⁸.

Un ulteriore allargamento del novero dei destinatari di misure di prevenzione si è avuto con la legge 22 maggio n. 152 del 1975 che ha esteso anche a soggetti coinvolti a vario titolo in associazioni "sovversive" l'applicazione delle misure preventive. La medesima legge ha stabilito, inoltre, che le disposizioni di cui alla legge 575 del 65 si applichino anche alle persone indicate dall'articolo 1 numeri 1) e 2) della legge 1423 del 56 e cioè a coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose.

Seguono ulteriori interventi della Corte Costituzionale: con sentenza n. 93/2010, si introduce, di fatto, la facoltà per il proposto di richiedere che l'udienza di prevenzione si svolga in forma pubblica e con sentenza n. 282/2010 vengono fugati i dubbi di costituzionalità, nuovamente sollevati in materia, riconoscendo la compatibilità delle espressioni "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" con i canoni di tassatività e precisione-determinatezza di cui all'art. 25, comma 2 Cost.

Viene affermata la legittimità della norma incriminatrice delle condotte che violano quelle prescrizioni⁹. Secondo il giudice delle leggi tali disposizioni, seppur imprecise nella loro formulazione, acquistano carattere sufficientemente preciso avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione e tenuto conto del più ampio contesto ordinamentale in cui esse si collocano.

Successivamente, con sentenza pubblicata il 23.02.2017, nel procedimento n. 43395/09 De Tommaso contro Italia, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che le previsioni degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956 (oggi artt. 1 e ss. d.lgs. n. 159/11) contrastano con le previsioni dell'art. 2 del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, reso esecutivo in Italia con d.P.R. 217/1982. In particolare la CEDU sostiene che tali norme confliggono con la libertà di circolazione prevista dall'art. 2 cit. perché difettano di precisione e di prevedibilità sia nell'indicazione delle categorie dei soggetti sottoponibili a misura di prevenzione personale, sia nella descrizione del contenuto precettivo delle misure di prevenzione e delle prescrizioni conseguenti all'imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Gli effetti della pronuncia sull'ordinamento italiano si sono ad oggi esplicitati attraverso le pronunce della Corte di Appello di Napoli, VIII Sez. che, con ordinanza del 14 marzo 2017, V. C., ha sollevato davanti alla Consulta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423/1956 (in riferimento all'art. 117 Cost. e all'art. 2 Prot. 4 CEDU) e degli artt. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 e 19 legge 22 maggio 1975, n. 152 (in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. 1 CEDU in tema di tutela della proprietà individuale)¹⁰.

⁸ Con tale norma, all'art. 1, si prevede inoltre la possibilità di sequestrare e confiscare i beni di sospetta provenienza illecita nei confronti di quanti fossero "indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

⁹ Norma allora contenuta nell'art. 9, comma 2 l. 1423/1956 e oggi trasfusa nell'art. 75 d.lgs. 159/2011.

¹⁰ A seguito del gravame spiegato dal proposto avverso il provvedimento di primo grado con il quale erano state irrogate all'appellante, in ragione della pericolosità generica "contestata", la misura personale

Ci sono state inoltre pronunce della giurisprudenza di merito¹¹ che, sul presupposto che i principi espressi dalla Corte EDU non siano da qualificarsi come "consolidati" e tenuto conto che tali disposizioni hanno superato il vaglio di legittimità da parte della Consulta, hanno ritenuto di poter continuare ad applicare misure preventive sulla base della pericolosità generica, impartendo altresì la prescrizione del vivere onestamente e di "rispettare le leggi" di cui all'art. 8 comma 4 Codice antimafia.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 27 aprile 2017 (dep. 5 settembre 2017) n. 40076, Ric. Paternò¹², hanno dichiarato inapplicabile il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui all'art. 75 co. 2 d.lgs. 159/2011 rispetto all'ipotesi della violazione delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", alla luce di un' *interpretazione convenzionalmente conforme* alla CEDU e ai suoi Protocolli e alla relativa giurisprudenza di Strasburgo.

Con successiva sentenza della II sezione della Cassazione¹³ la Corte ha ritenuto di sollevare una questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione in relazione agli artt. 25, 117 Cost., 7 CEDU e 2 prot. 4 CEDU.

Più di recente la **Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2019** ha dichiarato illegittima l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e di quelle patrimoniali del sequestro e della confisca, nei confronti delle persone, individuate dall'art. 1 lett. a) d.lgs. 159/2011 (in cui è confluito l'art. 1, n. 1 l. 1423/1956), che «debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi».

La sentenza riguarda, dunque, i presupposti applicativi delle misure personali e patrimoniali di prevenzione; la Corte, prendendo le mosse dalle statuizioni della sentenza Grande Camera CEDU de Tommaso, ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione tassativa condotta dalla più recente giurisprudenza di Cassazione, mentre può dirsi ormai raggiunto un sufficiente grado di precisione nella definizione della fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 (che, si rammenta, riguarda i soggetti ritenuti vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose), l'ipotesi di cui all'art. 1, lett. a), d.lgs. 159/2011 rimane tuttora affetta da radicale imprecisione non colmabile attraverso il diritto vivente nel quale, anzi, persiste un contrasto in ordine al significato del concetto, senz'altro letteralmente ambiguo e polisenso, di "traffici delittuosi".

La conseguenza è, dunque, quella della espunzione di questa categoria di soggetti dalla platea dei destinatari delle suddette misure di prevenzione.

della sorveglianza speciale, del soggiorno obbligatorio (art. 3 l. n. 1423/1956) e quella patrimoniale della confisca.

¹¹ Cfr. Trib. Palermo, I Sez., 28 marzo 2017, Trib. Milano, decreto 7 marzo 2017, Trib. Vercelli, decreto 24 maggio 2017

¹² Cass. pen., Sez. Un., sent. 27 aprile 2017 (dep. 5 settembre 2017), n. 40076, Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, Ric. Paternò

¹³ Cass. pen., II sez., ord. 11 ottobre 2017 (dep. 26 ottobre 2017), n. 49194, Pres. De Crescenzo, Est. Recchione, Imp. Sorresso

b. Le misure di prevenzione patrimoniali

L' intervento che inaugura la stagione della guerra ai patrimoni di mafia, individuandoli come obiettivo strategico rilevante più del mero controllo della pericolosità personale è la **legge n. 646 del 13 settembre 1982 -cosiddetta Rognoni-La Torre-**, che segna la nascita delle misure di prevenzione patrimoniali. Essa, all'articolo 4, introduce il sequestro e la confisca diretti a sottrarre – il primo provvisoriamente, la seconda definitivamente – i beni illecitamente acquisiti dai soggetti destinatari delle misure di prevenzione personale individuati dalla legge n. 575 del 1965, il cui ambito applicativo è definito attraverso l'introduzione, nel codice penale, di un autonomo delitto di associazione di tipo mafioso.

In ragione della crescente diffusione della criminalità mafiosa e di efferati omicidi che coinvolsero anche rappresentanti delle istituzioni la nuova disciplina intende "colpire con la misura ablativa della confisca beni di natura illecita al fine di escluderli dal circuito economico collegato alle organizzazioni criminose, neutralizzando in tal modo la situazione di rischio insita nel permanere della ricchezza nelle mani di soggetti pericolosi, in grado di preordinarle di impiego per ulteriori attività delinquenziali"¹⁴.

La forza della nuova norma trova linfa nella capacità di comprendere e mettere al centro della lotta alla criminalità mafiosa le nuove modalità illecite di accumulazione di capitali e nella volontà di seguire i flussi finanziari e indagarne i canali di reimpiego.

Tale intuizione precorre l'attuale maturata consapevolezza dei cambiamenti del fenomeno mafioso, come rappresentata anche dalle Sezioni Unite della Corte Suprema che in una recente pronuncia afferma:¹⁵ *"...La criminalità organizzata, in tutte le sue manifestazioni territoriali ("cosa nostra", "ndrangheta", "camorra" e similari), é oggi fenomenologia delinquenziale votata, primariamente, all'accumulo, sistematico e spasmodico, di ricchezza, attraverso l'intimidazione, la prevaricazione e la capacità di infiltrazione nei più delicati gangli dell'ordinamento burocratico-istituzionale, al fine di acquisire agevolazioni e benefici d'ogni tipo, anche attraverso l'illecita aggiudicazione di appalti e pubbliche commesse, in spregio delle ordinarie regole concorrenziali. Ecco allora che un ulteriore fattore vale ad accumulare, pur nell'oggettiva diversità, il perseguimento delle due forme di pericolosità sociale, ovvero sia l'esigenza di eliminare dal circuito economico-legale beni ed altre attività illecitamente acquisiti. D'altro canto, proprio tale logica unitaria vale a spiegare le ragioni dell'applicabilità della confisca di prevenzione "antimafia" anche alle categorie dei soggetti portatori di pericolosità "generica", diversamente improponibile stante l'irriducibile eterogeneità dei contesti sostanziali in questione..."*¹⁶

L'aggressione ai patrimoni illecitamente acquisiti - che vide la sua prima realizzazione nella legge Rognoni-La Torre - è ormai una *linea strategica fondamentale del nostro ordinamento* attuata con la confisca del provento del reato, in sede di processo penale, e

¹⁴ Roberto Peroni Ranchet, La confisca di prevenzione nel diritto vivente, Relazione alla Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci 3.10.2017.

¹⁵ Cfr. sentenza Cass pen Sez Un 26.6.2014, Presidente Santacroce, con la quale si riafferma la natura preventiva dell'ipotesi di confisca attualmente prevista dal c.d. "codice antimafia", come attestato peraltro dalla previsione di confiscabilità dei beni anche in danno degli eredi o aventi causa.

¹⁶ Cfr. sentenza cit. Cass pen Sez Un 26.6.2014, Presidente Santacroce.

di quanto sia il frutto di attività illecita o ne costituisca il reimpiego in sede di prevenzione¹⁷.

L'ambito di applicazione delle misure patrimoniali introdotte dalla legge Rognoni-La Torre si è poi progressivamente esteso includendo nell'ambito della c.d. pericolosità generica, oltre alla delinquenza comune, anche soggetti che operano in ambito economico-imprenditoriale e che, esercitando sistematicamente la propria professione o l'attività aziendale con modalità delittuose, perseguono la finalità di accumulazione e/o di reimpiego di profitti illeciti.

Si è così giunti ad inquadrare nell'ambito delle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge 1423/56 (ora d.lgs 159/2011) anche soggetti dediti in modo abituale alla commissione di delitti di natura tributaria, ovvero a bancarotte, intestazioni fittizie di beni, truffe, riciclaggio di denaro o utilità inquinate all'origine, ed a tutta quella galassia di delitti che attengono all'area economico-finanziaria¹⁸.

Ulteriori estensioni dell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali:

- settore della "pericolosità sovversiva" (**legge 3 agosto 1988, n. 327**);
- altri fenomeni criminali come il traffico di stupefacenti, con riferimento alle persone dedite a siffatte attività illecite o che vivevano con il provento di determinati illeciti, specificamente indicati¹⁹;
- **l'art. 3 legge 24 luglio 1993, n. 256**, ha per la prima volta introdotto, quanto al sequestro di prevenzione, l'indizio della "sperequazione" tra valore dei beni posseduti e redditi ufficiali, quale elemento sintomatico di derivazione illecita della ricchezza, modificando il secondo comma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965;
- **il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza

¹⁷ "Negli anni successivi il campo di applicazione delle misure ablative si è sempre più allargato: nell'ambito penale, sia con riferimento ai reati per cui tali misure sono possibili, sia con la previsione delle confische per equivalente e, più in generale, delle c.d. 'confische allargate'; nell'ambito delle misure di prevenzione, che prescindono – come è noto – dall'accertamento di un reato, con l'estensione, sul piano soggettivo, a "coloro che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose", con riferimento, quindi, alla pericolosità riconducibile, fra gli altri, ai 'white collars crimes' (corruzione, evasione fiscale, truffe in danno dello Stato e di Enti pubblici, bancarotte fraudolente ecc.), purché connotati dal requisito della abitualità": Giuseppe Pignatone, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in *Diritto Penale Contemporaneo* n. 4/2015.

¹⁸ Le decisioni della giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto hanno sottolineato la necessità del requisito dell'abitualità e della sistematicità delle condotte poste in essere, in piena corrispondenza con il concetto di pericolosità sociale che tratteggia uno stile di vita delinquenziale fondato su concreti elementi di fatto e adottato per un lasso di tempo significativo.

¹⁹ L'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ha stabilito, al comma 1, che «... le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale.....si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dagli articoli [...] del codice penale ovvero quella di contrabbando".

pubblica": da un lato opera l'ampliamento della platea dei destinatari delle misure (di cui all'art. 1 della legge del 1965) includendovi i soggetti indiziati di tutti i delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., mediante l'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990 (art. 11-ter della legge n. 125 del 2008); dall'altro sancisce il principio di applicazione disgiunta delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali (art. 10 della stessa legge che ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 2-bis della n. 575 del 1965, nei termini seguenti: «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente»)²⁰;

- **la legge n. 94 del 15 luglio 2009** ha inciso sul quadro delineato dalla riforma immediatamente precedente su un duplice piano.

L'art. 2, comma ventiduesimo modifica ulteriormente il citato comma 6 bis dell'art. 2-bis della legge n. 575/65, prevedendo, dopo la parola "disgiuntamente", che le misure patrimoniali possono, inoltre, essere applicate "indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione".

Il testo complessivo della disposizione sulla confisca disgiunta risultante da questa inserzione è pertanto il seguente: "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione"²¹.

L'art. 2, comma quarto incide nuovamente sull'art. 1 della legge n. 575/65, estendendo la platea dei destinatari della misura patrimoniale ai soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma primo, del d.l. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori).

Risale a questa stagione anche l'estensione alla confisca dell'indizio della sproporzione (non più connotata dall'aggettivo notevole), prima circoscritto all'ambito del sequestro, e, soprattutto, la sua declinazione in termini che (almeno a prima lettura) lo configurano come base giustificativa autosufficiente dell'ablazione, anziché come un indizio di derivazione illecita necessitante di ulteriore corroborazione;

²⁰ Tale aspetto del decreto-legge del 2008 costituisce la risultante di una pluralità di disposizioni: a) l'introduzione della possibilità di applicazione disgiunta della misura patrimoniale rispetto alla misura personale, operata dal comma 6-bis dell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, in termini di generalizzazione delle ipotesi già tipizzate (dall'art. 2-ter, comma settimo, in relazione alla persona assente ovvero residente/dimorante all'estero, dall'art. 2-ter, comma ottavo, in relazione alla persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata e dall'art. 2-ter, comma sesto, in relazione al caso della misura personale già in corso di esecuzione); b) l'introduzione della proponibilità del sequestro e della confisca nei confronti degli eredi del soggetto portatore di pericolosità, sia nell'ipotesi (già riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza) in cui questi sia deceduto dopo esser stato destinatario della confisca, ma prima che essa sia divenuta definitiva (art. 2-bis, comma sesto-bis, secondo e terzo inciso) sia nel caso in cui, invece, il pericoloso sia deceduto prima della stessa proposta (art. 2-bis, comma undicesimo, che delimita questa possibilità, prevedendo che la proposta debba essere formulata entro i cinque anni dal decesso).

²¹ L'inserzione asseconda i suggerimenti ermeneutici formulati dalla dottrina e dalla giurisprudenza più sensibili, preoccupate per i profili di legittimità costituzionale di un'applicazione della misura patrimoniale del tutto avulsa da una verifica, quanto meno incidentale, di pericolosità dei possessori attuali o pregressi (nel caso di confisca al morto) del bene aggredito. Nel contempo, essa si riallaccia a una consolidata elaborazione delle Corti relativa ai pochi casi già codificati (dalla legge n. 55 del 1990) di scissione della confisca dalla sorveglianza speciale di p.s.

- **la legge delega n. 136 del 2010** opera la ricognizione e la modifica delle disposizioni in vigore, introducendo altresì nuovi istituti tra cui, i più significativi, riguardano la tutela dei terzi;
- **il decreto legislativo n. 159 del 2011** (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), attuando la predetta legge delega, riordina l'intera materia delle misure di prevenzione e stabilisce la sostanziale coincidenza tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali. Esso dedica il Titolo II del Libro I (artt. da 16 a 34) alla disciplina delle "misure patrimoniali" con riferimento al procedimento applicativo, alle impugnazioni, alla revocazione della confisca definitiva, ai rapporti con i procedimenti penali, alle misure patrimoniali di prevenzione diverse dalla confisca. Si riferiscono inoltre alle misure patrimoniali anche i titoli dedicati all'amministrazione e destinazione dei beni (Titolo III) e alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali (Titolo IV), mentre all'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati è dedicato l'intero Titolo II del libro III;
- **la legge n. 161 del 17 ottobre 2017**, in vigore dal 19 novembre 2017 interviene principalmente sul decreto legislativo n. 159 del 2011 e sulla disciplina della confisca penale ex art. 12-sexies del d. l. n. 306 del 1992 .
Si tratta di una norma che, varata dopo anni di approfondito dibattito, mira a rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, sia nella fase di prevenzione sia in quella di contrasto, favorendo l'aggressione ai patrimoni illeciti e agevolando la restituzione dei beni confiscati alla collettività.

Fulcro della riforma del codice antimafia sono le disposizioni concernenti l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Tra le novità più importanti il potenziamento della dotazione organica dell'ANBSC fino a 200 unità di personale e il riassetto della *governance* dell'ente per rendere più manageriale la gestione dei beni; la proroga dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia all'autorità giudiziaria fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più di primo grado) emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione e la competenza esclusiva dell'Agenzia sull'amministrazione dei beni dopo il provvedimento di confisca emesso dal giudice di secondo grado (e non dopo il decreto di confisca del giudice di primo grado) e fino alla emissione del decreto di destinazione del bene; la possibilità dell'agenzia di assegnare i beni immobili confiscati direttamente a titolo gratuito, agli enti e alle associazioni analiticamente indicate dall'art. 48 comma 3 lett. c) del DL 159/2011; analoghe possibilità sono previste con specifiche discipline per la destinazione dei beni aziendali e il trasferimento di patrimoni di enti territoriali.

La riforma realizza un ulteriore ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali: essa aggiunge infatti al già esteso catalogo di fattispecie di c.d. pericolosità qualificata contenuto nell'art. 4 del codice antimafia anche:

- a) i soggetti indiziati del reato di assistenza agli associati ex art. 418 c.p. (cfr. lett. b dell'art. 4);
- b) le persone che abbiano posto in essere atti esecutivi – e non più, dunque, solamente preparatori – diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la

commissione di uno dei reati indicati alla lett. d) dell'art. 4 del codice antimafia, tra cui figurano anche i reati con finalità di terrorismo (e la medesima estensione agli "atti esecutivi" è inserita anche alla lett. f) relativa alla ricostituzione del partito fascista);

- c) i soggetti indiziati del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-bis dell'art. 4), reato di cui questa stessa riforma provvede a modificare il quadro edittale;
- d) gli indiziati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati contro la pubblica amministrazione, e in particolare di taluno dei delitti di cui agli articoli 314 comma 1 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione) e 322-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-bis dell'art. 4);
- e) i soggetti indiziati di stalking ex art. 612-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-ter dell'art. 4).

Anche la norma sulla confisca di prevenzione (art. 24) viene ritoccata dal legislatore (ad opera del comma 8 dell'art. 5 della riforma), attraverso un esplicito riferimento alla impossibilità per il proposto di giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Tale previsione – contestualmente introdotta anche in relazione alla confisca c.d. allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992 – è evidentemente diretta a positivizzare un orientamento che, dopo alcuni contrasti giurisprudenziali, è andato consolidandosi nel diritto vivente, soprattutto in seguito alla nota sentenza Repaci delle Sezioni Unite²², che confermando l'orientamento già seguito della giurisprudenza di legittimità, ha escluso che, al fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco.

E' poi stabilito un principio di trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale e dei procedimenti penali nel cui ambito siano stati disposti sequestri ex art. 12-sexies d.l. 306/1992.

La legge introduce, inoltre, una nuova misura patrimoniale che si differenzia dal sequestro e dalla confisca per il fatto di non implicare lo spossessamento del titolare del bene: il controllo giudiziario delle aziende. La misura è riservata ai casi nei quali la relazione accertata tra l'impresa e determinati contesti criminali sia tale da determinare un'agevolazione soltanto occasionale dell'attività delittuosa e occorra prevenire il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose.

²² Cass., Sez. un., 30 luglio 2014 (c.c. 29 maggio 2014), Repaci ed altri nella quale si afferma che "ai fini della confisca di cui all'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 (attualmente articolo 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto, [non] deve tenersi conto anche dei proventi dell'evasione fiscale".

Si tratta di una procedura di "vigilanza prescrittiva" condotta da un commissario giudiziario nominato dal tribunale, al quale viene affidato il compito di monitorare, dall'interno dell'azienda, l'adempimento di una serie di obblighi di *compliance* imposti dall'Autorità giudiziaria. Il controllo è concepito anche in favore dell'impresa che, a seguito del mancato rilascio della certificazione antimafia, voglia sottoporsi alla verifica del proprio percorso di affrancamento dai rischi della contiguità e ottenere così la validazione della propria opera di riorganizzazione e di bonifica.

La legge del 2017 interviene su più fronti al fine di potenziare l'efficacia delle misure patrimoniali e la capacità del sistema di restituire alla collettività beni di valore. Si modificano perciò alcune disposizioni in tema di amministrazione dei beni sequestrati; si introducono misure dirette ad agevolare lo sgombero e la liberazione degli immobili sequestrati e confiscati; si potenziano le prospettive di utile continuazione dell'attività delle imprese interessate dai provvedimenti ablatori che scontano una serie di svantaggi competitivi, dovuti al venir meno dei volani illeciti che caratterizzano l'impresa criminale; è prevista l'estensione della c.d. confisca allargata, assimilata alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

La riforma modifica anche i criteri di competenza previsti all'art. 5 del D.Lgs 159/2011. Mentre infatti quest'ultima norma prevedeva che la proposta di misura fosse presentata dal Questore, dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto dove la persona dimora e dal Direttore della Direzione Investigativa Antimafia al "Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora", la legge 161/2017 novellando il citato art. 5, all'evidente scopo di perseguire una maggiore specializzazione in una materia particolarmente delicata, ha previsto la istituzione di sezioni o collegi giudicanti in sede distrettuale (con l'aggiunta dei Tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere) presso i quali, a decorrere dal 19 novembre 2017, la proposta di applicazione di misura di prevenzione deve essere presentata dai soggetti legittimati.

Con il **d. lgs. 1 marzo 2018, n. 21**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 marzo 2018, è stata attuata una delle deleghe contenute nella legge 23 giugno 2017, n. 103, in particolare quella relativa all'introduzione del **principio della "riserva di codice"** nel nostro ordinamento penale.

Oggetto di riforma sono numerose figure di reato o circostanze che, dalle leggi speciali, sono state trasferite all'interno del codice penale. Si è, inoltre, provveduto ad una risistemazione delle basi normative dell'istituto della c.d. confisca "allargata", che ora trova disciplina all'interno di una norma di parte generale del codice penale (art. 240 bis). I profili di novità attengono comunque esclusivamente alla ricollocazione topografica dell'istituto che rimane invariato sotto il profilo contenutistico.

Va appunto evidenziato che con la riforma sono radicalmente mutate le norme di riferimento in tema di confisca c.d. "allargata", pur senza alcuna modifica delle stesse sotto il profilo contenutistico. Infatti, contestualmente all'abrogazione quasi integrale dell'art. 12-*sexies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (di cui attualmente restano in vigore i soli commi 4 *ter* e 4 *quater*), il legislatore delegato ha suddiviso la disciplina dell'istituto in diverse norme contenute nel codice penale, nel T.U. degli stupefacenti, nel T.U. in materia doganale, nel codice di procedura penale e nelle sue disposizioni di attuazione.

Pertanto, la principale fonte normativa della confisca "allargata" è ora **l'art. 240 bis c.p.**, inserito nella parte generale del codice tra le norme dedicate alle misure di sicurezza patrimoniali. In esso sono confluite, senza modifiche sostanziali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 *ter* del precedente art. 12 *sexies*, che individuano casi, presupposti e modalità per l'applicazione dell'istituto; il testo della norma non fa però più riferimento

all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, né all'art. 295 comma 2 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 poiché si è preferito inserire un rinvio all'art. 240 *bis* c.p. direttamente all'interno dei due Testi Unici.

La disciplina degli aspetti di tipo esecutivo dell'istituto ha trovato invece una specifica collocazione all'interno delle **disposizioni di attuazione del c.p.p.**, e in particolare nei nuovi commi da 1 *quater* a 1 *sexies* dell'**art. 104 bis** (ora rubricato "Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio") e nel nuovo **art. 183 quater** ("Esecuzione della confisca in casi particolari").

Infine, con l'inserimento dell'**art. 578 bis** nell'ambito del **codice di procedura penale** ("Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione") è stata ricalcata, anche se con una diversa formulazione, la disciplina già predisposta dal precedente comma 4 *septies* dell'art. 12 *sexies*.

In particolare, il quadro giuridico dell'Unione in materia di congelamento e confisca.

La natura transnazionale delle attività poste in essere dai gruppi criminali organizzati, che operano indipendentemente dai confini nazionali e acquisiscono beni, aziende e patrimoni nel territorio di Stati diversi da quelli in cui sono stabiliti, ha reso necessario approntare risposte comuni ed azioni che consentano di superare gli ostacoli discendenti dalla diversità degli ordinamenti giuridici, favorendo l'esecuzione di provvedimenti di contrasto in Stati diversi da quelli di emissione.

Nella convinzione che un'efficace lotta al crimine organizzato debba passare per una incisiva azione sulle fonti di finanziamento, attraverso l'aggressione dei patrimoni criminali, l'intervento normativo dell'Unione Europea ha investito anche la materia dei provvedimenti di congelamento e confisca dei beni.

Le linee di intervento intraprese puntano a due obiettivi complementari: da una parte, rendere più semplici e snelli il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e confisca emessi dalle autorità di uno Stato membro diverso da quello in cui devono produrre i loro effetti, dall'altra – e anche al fine di agevolarne il riconoscimento – armonizzare le norme nazionali che prevedono le varie tipologie di provvedimento ablativo, garantendo in tal modo un nucleo normativo minimo comune.

Il quadro giuridico dell'Unione in materia di congelamento e confisca comprende i seguenti strumenti: la Decisione quadro 2001/500/GAI, la Decisione quadro 2005/212/GAI e la Direttiva 2014/42/EU, che operano in tema di armonizzazione, e le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI del Consiglio, operanti in materia di mutuo riconoscimento e destinate ad essere sostituite dal recente Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (EU)2018/1805²³.

²³ Per quanto attiene i provvedimenti di congelamento e confisca, le decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI del Consiglio saranno sostituite dal Regolamento 2018/1805/UE nei rapporti tra Stati vincolati da quest'ultimo. Le disposizioni della DQ 2003/577/GAI concernenti il sequestro probatorio sono state sostituite dalla Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per gli Stati vincolati dalla stessa.

La Decisione quadro del Consiglio 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 sulla confisca dei proventi, beni strumentali e capitali correlati a reato, ha obbligato gli Stati membri ad approntare misure che consentano la confisca ordinaria di beni strumentali e proventi di reato per tutti i reati punibili con pena detentiva superiore ad un anno. Essa contiene altresì alcune disposizioni che impongono agli Stati di prevedere, a limitate condizioni, la confisca "estesa" dei beni detenuti da una persona condannata per uno dei gravi reati oggetto di norme comuni, ove commesso nel quadro di un'organizzazione criminale, ovvero per uno dei reati di cui alla Decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. Tuttavia, lo strumento ha introdotto un livello di armonizzazione molto contenuto, che non ha potuto eliminare le differenze tra i sistemi nazionali.

In considerazione di tali limitazioni, si è nuovamente intervenuti nel settore con la direttiva 2014/42/UE²⁴, che tuttavia ha sostituito solo in parte la Decisione quadro 2005/212, attesa la non integrale sovrapponibilità degli ambiti di applicazione dei due strumenti.

Invero, la Direttiva del 2014 presenta un ambito di applicazione limitato ai reati dalla stessa richiamati, riferibili a sfere di criminalità particolarmente gravi, oggetto di intervento normativo dell'UE, quali: corruzione, falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, frodi e falsificazioni nei mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, terrorismo, traffico illecito di stupefacenti, crimine organizzato, oltre agli illeciti penali previsti da strumenti giuridici dell'Unione che espressamente richiamino la direttiva. Per tutti gli altri reati, ove punibili con pena detentiva superiore a 1 anno, continuano ad applicarsi le norme in materia di confisca ordinaria contenute nella Decisione quadro 2005/212.

La Direttiva 2014/42 pone norme minime per i sistemi nazionali di congelamento e confisca, prevede la confisca ordinaria e di valore (anche laddove la condanna sia il risultato di un procedimento celebrato "*in absentia*"), contiene norme sulla "confisca allargata" e contempla taluni limitati casi di confisca in assenza di condanna definitiva, in particolare laddove la condanna risulti impossibile per lunga malattia o latitanza dell'indagato/imputato e il procedimento penale sia comunque stato avviato e avrebbe potuto concludersi con condanna, in assenza dell'impedimento. Per la prima volta, viene inoltre consentita la confisca nei confronti di terzi cui i beni siano stati trasferiti anche per interposta persona, fornendosi una serie di garanzie procedurali.

La Direttiva non impedisce agli Stati membri di attribuire poteri più estesi nel proprio diritto nazionale, anche, per esempio, in relazione alle norme sulle prove, e prevede un'ampia definizione dei beni che possono essere oggetto di congelamento o confisca. Il congelamento e la confisca, così come enunciati nella direttiva, sono concetti autonomi, che possono concretizzarsi negli Stati membri in strumenti considerati dal diritto nazionale come sanzioni o altri tipi di misure.

Secondo un nuovo approccio che privilegia l'uso dinamico dei beni sequestrati e confiscati in luogo della tradizionale gestione immobilistica, la Direttiva invita altresì gli Stati Membri a valutare se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico e sociale. L'Italia recepisce in maniera sostanziale tale approccio sia nei documenti di programmazione di impostazione comunitaria che in quelli nazionali, ordinari o delle politiche di coesione, ma anche nelle norme finanziarie e di bilancio.

²⁴ La Direttiva 2014/42/UE è stata attuata in Italia con D. Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202.

Le Decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI del Consiglio contengono, rispettivamente, norme sull'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco di beni e sequestro probatorio e norme sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

I due strumenti si riferiscono a una gamma di provvedimenti di congelamento e confisca più ristretta rispetto a quella prevista nella direttiva 2014/42.

Secondo le relazioni di attuazione della Commissione UE, gli Stati membri hanno applicato ed attuato in maniera non uniforme i contenuti delle due Decisioni quadro, con ciò determinando disfunzioni e insufficienze nel reciproco riconoscimento e nella cooperazione giudiziaria.

Al fine di superare tali limitazioni è intervenuto il recente Regolamento (EU)2018/1805, sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca. La forma giuridica del regolamento, avente diretta operatività negli Stati membri, è apparsa idonea ad escludere i rischi derivanti da trasposizioni diversificate. Si è inoltre previsto un ambito di applicazione più ampio di quello dei precedenti strumenti, che ricomprende non soltanto tutti i provvedimenti contemplati dalla Direttiva 2014/42/UE, con ciò già superando la portata delle citate decisioni quadro, ma anche altri provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti in materia penale, ivi compresi i provvedimenti emessi in assenza di condanna definitiva, indipendentemente dal fatto che siano o meno conosciuti nell'ordinamento dello Stato di esecuzione.

In tal modo, **il nuovo regolamento vincola gli Stati membri a riconoscere ed eseguire anche provvedimenti rimasti esclusi dall'ambito di applicazione dei precedenti strumenti UE, quali, *in primis*, le confische di prevenzione italiane.** Rimangono espressamente esclusi dalla disciplina soltanto i provvedimenti aventi natura amministrativa o civile.

Il regolamento contiene infine anche norme specifiche sulle restituzioni e i risarcimenti alle vittime.

c. La raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati

La Legge 7 marzo 1996 n. 109 – che interviene sulla legge 31 maggio 1965, n. 575- , regola la disciplina delle modalità di raccolta dei dati dei beni sequestrati e confiscati, anche al fine della predisposizione della relazione semestrale al Parlamento da parte del Governo.

Tale adempimento, introdotto all'art. 3 della norma in esame²⁵, è strumento imprescindibile per l'esercizio di un controllo democratico sulla efficacia dell'attività giudiziaria e amministrativa relativa ai beni oggetto di misure di prevenzione, che da decenni rappresenta un settore cruciale della strategia di contrasto al crimine.

L'esigenza di creare una banca dati centrale prende le mosse dalla constatata frammentarietà dei dati fino ad allora raccolti dalle Amministrazioni interessate con autonomi sistemi di rilevazione, riferiti a diverse fasi procedurali e non coordinati tra loro. L'obiettivo è stato quello di istituire un raccordo fra tali rilevazioni, anche al fine di renderle tra loro confrontabili.

Come si è detto, l'art. 3, comma 2, della Legge n. 109/1996 ha disposto che la raccolta dei dati *"relativi ai beni sequestrati o confiscati, allo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonché dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione o all'utilizzazione dei beni"* venisse disciplinata da un Regolamento, che è stato emanato, con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 febbraio 1997 n. 73, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 marzo 1997 e che contiene la *"Disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati"*.

I dati oggetto di raccolta e valutazione – salve le precisazioni di cui si dirà in seguito – riguardano i provvedimenti ablatori previsti dalla normativa all'epoca vigente in materia di misure di prevenzione patrimoniale (legge n. 575 del 1965, c.d. legge antimafia), con esclusione, pertanto, di quelli sottoposti a sequestro e confisca nell'ambito dei procedimenti penali ordinari (artt. 240 c.p., 416 bis comma 7 c.p., 12 sexies L. 356/1992, ora art. 240 bis c.p.).

La citata previsione contenuta all'art. 3 comma 2 della Legge n. 109/96 è stata poi ripresa dall'art. 49 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice antimafia non modificato sul punto dalla recente legge 161/2017) che dispone che i dati raccolti siano trasmessi all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC), nel frattempo istituita (con decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 31 marzo 2010 n. 50), alla quale il legislatore ha attribuito tutte le competenze prima facenti capo alle varie autorità: Agenzie del Demanio, Prefetti e Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

In particolare, l'art. 110 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 attribuisce all'ANBSC numerosi compiti in materia di: acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;

²⁵ Che prevede: "Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti"

ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione, nel corso dei procedimenti penali nonché ex art. 240 bis c.p.; amministrazione e destinazione dei beni confiscati nel corso dei procedimenti suddetti; assegnazione e destinazione dei beni confiscati.

Come si è detto, la recente legge n. 161/2017 ha in parte modificato la competenza dell'ANBSC, ora limitata all'amministrazione diretta dei beni solo a partire dalla confisca di secondo grado. La competenza attiene sia ai beni relativi a procedimenti di prevenzione che ai beni oggetto di procedimenti ordinari "penali", anche ex art. 240 bis c.p. e 51 comma 3 bis c.p.p.

Con d.P.R. n. 233 del 15.12.2011 è stato emanato il regolamento sulla disciplina dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'ANBSC. In particolare l'art. 1 prevede che l'ANBSC «*gestisce i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l'Autorità Giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia ...*». Inoltre l'art. 2 stabilisce che «*i flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l'Autorità giudiziaria avvengono attraverso il sistema informativo delle misure di prevenzione...il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all'esercizio dell'azione, nonché, anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali...la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159...*».

d. Il sistema di alimentazione della Banca dati centrale: "SIPPI" (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia Meridionale) e "SIT.MP" (Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione).

In esito alla pubblicazione del citato Regolamento in data 28 marzo 1997 si è dato corso all'attività di raccolta e conservazione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nell'autunno dello stesso anno. Veniva predisposta una modulistica cartacea inviata agli uffici giudiziari e creata, attraverso l'inserimento delle risposte pervenute, una Banca Dati, gestita dalla Direzione Generale degli Affari Penali di questo Ministero che, nel primo periodo, tra il 1997 ed il 2007, ha provveduto al materiale inserimento dei dati, attinenti i sequestri e le confische disposti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione²⁶, trasmessi dai competenti Tribunali.

Nell'anno 2008 è stato introdotto il sistema **SIPPI**, che dopo una prima fase di avvio (sperimentata solo in relazione ad alcune Procure e Prefetture dell'Italia Meridionale), a decorrere dal 2.1.2011, ha operato su tutto il territorio mediante l'automazione dei registri delle misure di prevenzione presso le segreterie delle Procure e le cancellerie di Tribunali e Corti di Appello, approntando un unico sistema informatico e consentendo, dunque, di attuare un monitoraggio in tutto il territorio nazionale²⁷. Ciò ha portato alla creazione della Banca dati centrale (di seguito Bdc) per la gestione di tutte le informazioni relative ai beni "sequestrati e confiscati", gestita dalla Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

La Bdc, oltre a consentire l'accesso agli uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia, collega tutte le Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nei procedimenti, e in particolare:

- il Ministero dell'Interno;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC);
- le Prefetture;
- i Comuni.

Successivamente è entrato in funzione un nuovo sistema, il **SIT.MP**, sistema informativo telematico delle misure di prevenzione, che consente la gestione, in un unico interfaccia, dei dati già presenti nei registri di cancelleria e dei documenti che oggi compongono il fascicolo processuale. Ciò permetterà di avere una dettagliata

²⁶ Va peraltro precisato che nella prima fase di inserimento dei dati trasmessi su moduli cartacei, così come durante il primo periodo di parziale operatività territoriale del sistema SIPPI, sono stati trasmessi ed inseriti anche alcuni dati attinenti i sequestri e le confische penali disposte ex art. art. 240 bis c.p. In seguito ad intese con il Commissario Straordinario del Governo (a cui dal marzo 2010 è subentrata l'ANBSC) all'inserimento dei dati riguardanti l'art. 240 bis c.p., dall'anno 2011 avrebbe dovuto provvedere l'Ufficio del Commissario); l'accordo non ha, però, avuto esecuzione.

²⁷ Vedi Circolari della Direzione Generale della Giustizia Penale del 10/10/2008, 27/11/2008, 26/11/2009 e 23/12/2010

catalogazione dei beni sequestrati e confiscati inseriti nella Bdc, in gestione alla Direzione Generale della Giustizia Penale. Tale sistema, in esercizio nei distretti della Calabria dal 24.2.2017 ed in quelli della Puglia e di Salerno dal 14.11.2017, è stato di recente aggiornato con le ultime migrazioni eseguite nel maggio del 2019 per quanto riguarda il distretto di Palermo e nel luglio 2019 per i distretti della Sicilia orientale.

SIT.MP è un sistema destinato alle Procure, ai Tribunali, alle Procure Generali, alle Corti di Appello e come detto, in una **prima fase**, ha interessato solo alcune **regioni dell'Italia meridionale**, quelle del cosiddetto "Obiettivo convergenza" (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), mentre negli altri territori si è continuato ad utilizzare il sistema SIPPI, fino alla prevista progressiva estensione del SIT.MP a tutto il territorio nazionale.

Il sistema permette la trasmissione dei dati tra uffici giudiziari, in relazione alle diverse fasi processuali, con riduzione dei tempi di lavorazione dei dati e del rischio di errori nella ripetizione delle operazioni di digitazione delle informazioni. Oltre alla condivisione di dati, esso consente anche la gestione documentale, con proficua semplificazione nella consultazione del fascicolo processuale.

In breve le prestazioni assicurate dal SIT.MP consistono in:

- gestione integrata di dati e documenti;
- monitoraggio dell'intero ciclo di vita della misura di prevenzione;
- utilizzo della pec per le notifiche e le comunicazioni;
- cooperazione applicativa verso alcuni sistemi del Ministero della Giustizia;
- cooperazione applicativa con sistemi di altri Enti o Amministrazioni.

e. Premesse utili all'esame della metodologia di rilevazione e alla valutazione dei dati

La comprensione della metodologia di rilevazione adottata e la corretta valutazione dei dati esposti nella presente relazione non può prescindere da alcune precisazioni attinenti i flussi informativi tra gli uffici giudiziari e l'ANBSC; i flussi informativi tra uffici giudiziari e la Bdc e tra l'ANSBC e la Bdc; le criticità emerse fin dalla stesura dell'ultima Relazione ad oggi, le estrazioni statistiche effettuate nel 2018 e 2019, le analisi svolte e i rimedi intrapresi.

1. Flussi informativi tra gli uffici giudiziari e l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati

Come evidenziato anche nelle precedenti edizioni della presente relazione l'esperienza ha evidenziato ritardi e anomalie dei flussi informativi tra gli uffici giudiziari e l'Agenzia: le trasmissioni dei dati dall'A.G. all'ANBSC tramite sistemi informativi sono risultate pari a meno del 10%, risolvendosi peraltro in percentuali minime di soli dati analitici²⁸; frequenti carenze comunicative attengono poi alle vicende modificative della misura ablatoria precedentemente comunicata all'Agenzia (revoche parziali, correzioni di errori materiali, modifiche operate nel contesto dell'incidente di esecuzione, ecc.). Ricorrente è risultata pure la carenza di informazioni relative al valore dei beni immobili, mobili registrati e delle aziende sequestrate e confiscate. Si tratta di dati essenziali che, pur dovendo essere necessariamente acquisiti, nelle fasi di gestione giudiziaria e amministrativa, spesso non figurano nei provvedimenti trasmessi dagli Uffici giudiziari né nei decreti di destinazione emessi dall'Agenzia.

Sono poi state rilevate criticità nella comunicazione tra l'Agenzia e la Bdc, in ordine all'indicazione di dati essenziali, alle modalità di trasmissione/acquisizione dei dati, che rendono dispendiosa l'associazione del provvedimento trasmesso con gli altri che afferiscono alla medesima procedura.

Tali criticità sono state, anche in passato, oggetto di specifica attenzione da parte di questa Direzione Generale, con circolare²⁹ inviata agli uffici giudiziari con la quale si è sottolineato che la Bdc è un "archivio di informazioni relative alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni oggetto di misure ablatorie" e che è di intuitiva evidenza come il suo adeguato popolamento sia "tributario delle informazioni inserite nei sistemi in uso agli uffici giudiziari" per quanto attiene all'individuazione, alla natura e alla stima dei beni sequestrati e confiscati, durante la fase giudiziaria della loro gestione "e all'

²⁸ Cfr. relazione attività ANBSC anno 2015-2016 pag 29; nonché Relazione su "L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'attività dell' Agenzia Nazionale (ANBSC) ", approvata dalla Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti con deliberazione del 23 giugno 2016, n. 5/2016/G, nella quale sono illustrati i risultati di uno studio condotto su un campione di 1.017 procedure giudiziarie (che rappresentano circa un quinto della 5007 procedure pervenute all'Agenzia dal 2010 alla data di stesura della Relazione) e sono emersi notevoli ritardi nella comunicazione dei provvedimenti di confisca all'Agenzia: i tempi medi di trasmissione di dette comunicazioni assommano a 470 giorni.

²⁹ Cfr. circolare in tema di obblighi di comunicazione di provvedimenti e dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione del 19.12.2016.

Agenzia” per quanto attiene alla ricognizione dei provvedimenti di destinazione, delle utilizzazioni finali e del valore dei beni nella fase amministrativa della gestione. Con la medesima circolare si è raccomandato pertanto alle Autorità giudiziarie e al personale di cancelleria di adempiere alle comunicazioni verso l’Agenzia, prescritte dal Codice Antimafia (ex artt. 36,41,43 e ss del decreto 159/2011 come modificato dalla legge 161 del 17 ottobre 2017; dPr n. 233 del 15 dicembre 2011), e verso la Bdc, secondo le previsioni di legge (ex dPR 233 del 2011 e DM 24.2.1997 n. 73).

2. Flussi informativi tra gli uffici giudiziari e la BDC. Criticità rilevate e rimedi attuati.

Come si è detto, la Bdc viene alimentata con i flussi informativi provenienti dal SIPPI, cioè dal sistema di registrazione delle procedure di prevenzione attualmente in uso negli uffici giudiziari, oltre che, per la Campania, la Calabria, la Puglia e la Sicilia, dal sistema SIT.MP destinato a sostituirlo in tutti i distretti; detti flussi informativi hanno per oggetto i soli beni sottoposti a sequestro e confisca nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, mentre nessuna informazione viene registrata relativamente ai provvedimenti di confisca e sequestro disposti nel contesto del processo “penale ordinario” (salvo quanto sopra detto in relazione ad alcune registrazioni di sequestri ex art. 240 bis c.p.- sino al 2010, e quanto rilevato nella Relazione al Parlamento dell’anno 2018 a proposito dell’inserimento in Bdc dei decreti di destinazione relativi alle confische penali trasmessi da ANBSC)³⁰.

Già nella precedente *Relazione*, avente ad oggetto i dati al 31.12.2017, si è dato atto delle complesse e prolungate attività connesse alla migrazione dei dati dal sistema SIPPI al SIT.MP, gradualmente avviate a partire del febbraio 2017 e tuttora in corso al momento della sua trasmissione al Parlamento, avvenuta – come noto – nel settembre 2018. Nella circostanza, si è altresì sottolineata la possibilità che dette operazioni potessero aver influito “sulla completezza dei dati raccolti relativi ai procedimenti di prevenzione iscritti nel 2016 e 2017”.

La successiva estrazione dei dati effettuata al 31 dicembre 2018 ha fatto emergere una più ampia ed articolata estensione delle problematiche innescate dagli interventi di migrazione dei dati medesimi tra i due sistemi.

Tali problematiche, già in precedenza percepite nelle crescenti difficoltà incontrate dagli operatori addetti alle attività di registrazione manuale dei decreti di destinazione emessi dall’ANBSC (di cui si dirà più diffusamente a breve), si sono manifestate – in particolare – in palesi discrasie ed anomalie nei dati acquisiti, che hanno reso imprescindibile l’avvio di analisi approfondite e, quindi, l’attivazione dei doverosi interventi di manutenzione correttiva.

Senza pretesa di completezza, può - solo a titolo esemplificativo - farsi cenno al dato relativo ai beni confiscati (definitivi e/o non definitivi) che, ancora al settembre 2019, risultava per vari e rilevanti distretti inspiegabilmente esiguo (distretti di Bari, Messina e Salerno), quando non addirittura nullo (distretti di Brescia, Catanzaro, Lecce, Potenza e Reggio Calabria).

Per porre rimedio a tali anomalie sono state inoltrate richieste di verifica agli uffici giudiziari che, in parte, hanno provveduto ad integrare i dati mancanti.

³⁰ V. pag.41 relazione 2018. Come già si è detto l’ANBSC ha, infatti, competenze attinenti la acquisizione dati, amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati, la loro assegnazione e destinazione, non solo nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, ma anche nei procedimenti “penali” (anche ex art. 240 bis c.p.- e 51 comma 3 bis c.p.p.).

La citata attività di analisi delle criticità riscontrate, che ha comportato ripetute interlocuzioni con varie sedi giudiziarie e coinvolto diverse articolazioni ministeriali, ha consentito di identificarne le cause:

- a. difficoltà nell'inserimento dei dati da parte di alcuni uffici giudiziari;
- b. con riferimento al distretto di Reggio Calabria, nell'esigenza di procedere ad una reingegnerizzazione della banca dati del sistema informativo;
- c. in fattori di natura tecnica attinenti all'avvio in esercizio della interoperabilità del SITMP con il Sistema Informativo Cassazione (SIC), che hanno impedito l'automatica trasmissione alla BdC dei procedimenti definiti presso la Suprema Corte.

Quanto al primo profilo, al fine di porre rimedio alle problematiche sopra descritte le articolazioni ministeriali hanno operato congiuntamente al fine di sensibilizzare gli uffici giudiziari ad una azione di integrazione e implementazione dei dati in ingresso. Più specificatamente è stata condivisa e attuata la proposta di DGSIA relativa all'inoltro agli uffici giudiziari interessati di un *vademecum* operativo (FAQ) volto ad implementare il *know how* informativo per il corretto inserimento dei dati³¹. E' stata, altresì, predisposta e trasmessa agli uffici una circolare interdipartimentale (DOG/DAG) contenente l'avvio di un programma di ripianamento del "data entry" in funzione di una migliore alimentazione della BdC da attuarsi in previsione della stesura della prossima *Relazione*³².

Relativamente al distretto di Reggio Calabria è stato di recente avviato da DGSIA un piano di lavoro per la migrazione di fascicoli il cui passaggio da SIPPI a SITMP era stato impedito da ragioni tecniche³³. Tale opera di reingegnerizzazione della banca dati, migliorerà l'attività di data entry degli uffici reggini, con conseguente maggiore attendibilità anche del dato relativo ai beni oggetto dei provvedimenti di confisca definitiva e/o non definitiva.

In relazione all'ultimo aspetto segnalato, mediante un'azione sinergica tra DGSIA e la Corte di Cassazione si è dato corso ad un intervento di manutenzione correttiva che ha consentito importanti progressi nella risoluzione delle criticità dipendenti dal citato blocco di alcuni fascicoli trasmessi dagli uffici giudiziari alla Corte stessa, in attesa dello scarico informatico della sentenza³⁴. Tale azione procederà in uno con un'opera di sensibilizzazione per una assidua e uniforme implementazione dei registri informatici da parte della Corte.

3. Flussi informativi tra ANBSC e BdC

Ad oggi la piena attuazione della dinamica di automazione dei flussi informativi richiesta dall'art. 110 del "codice antimafia" e dal Regolamento attuativo adottato con d.P.R. n. 233/2011 è ancora oggi lungi dall'essere realizzata in ragione di limiti tecnici dei sistemi informativi nella disponibilità di questo Ministero e dell'ANBSC, non ancora completamente rimossi.

In passato, nell'ambito di una costruttiva interlocuzione avviata con l'Agenzia, al fine di dare completezza all'acquisizione dei dati nella Bdc, si condivise l'esigenza di ottenere

³¹ Nota DGSIA prot. DOG07.05/02/2020.0003902.U

³² Circolare DAG/DGSIA prot. DAG 30485.U del 14.02.2020.

³³ Cfr. nota DGSIA prot DOG07.22/01/2020.0002098.U

³⁴ Cfr. note prot DOG07.28/03/2019.0009930.U; prot. DOG07.07/05/2019.0013248.U; prot. DOG07.06/12/2019.0035354.U

dall'Agenzia informazioni per tutte le vicende del bene successive alla conclusione della fase giudiziaria, e, in particolare, per quanto riguarda la destinazione finale dei beni³⁵.

La persistente mancata attivazione del sistema di gestione di flussi informativi tra ANBSC autorità giudiziarie e ANBSC e BDC, in modalità bidirezionale (secondo quanto previsto dal citato art. 1 DPR 233 del 15.11.2011), il progressivo aumento del numero di decreti di destinazione emessi dall'Agenzia (che, per le sole confische di prevenzione, sono passati da n. 649 del 2014 a n. 1873 del 2018, secondo i dati comunicati dall'Agenzia), nonché le difficoltà di inserimento dei dati da parte degli uffici giudiziari, dovute anche alle criticità sopra descritte, hanno comportato una laboriosa opera di recupero, ripulitura e adattamento dei dati alle esigenze cognitive proprie della Bdc divenuta nel tempo sempre più complessa e infruttuosa.

La situazione descritta ha reso l'attività di aggiornamento manuale dei dati relativi ai decreti di destinazione - avviata in passato sulla base di elenchi ricevuti dall'ANSBC - contraria a canoni di economicità e corretta gestione delle risorse, tanto da impedirne la ulteriore prosecuzione. Detta attività è stata pertanto interrotta a partire dall'ottobre 2019, data peraltro inizialmente prevista per l'avvio del flusso informativo bidirezionale tra i sistemi del Ministero di Giustizia e della Agenzia.

Attualmente i due sistemi restituiscono dati disallineati con riferimento al numero dei beni destinati, e ciò – come detto – in conseguenza di quanto appena rilevato in ordine alla prolungata impossibilità di procedere alla registrazione in Bdc di un elevato numero di decreti emessi da ANBSC. Nella presente *Relazione* non si procederà, pertanto, ad alcuna analisi statistica in merito alla suddetta categoria di beni.

4. Ulteriori osservazioni relative all'attendibilità dei dati esposti nella presente relazione.

Tali criticità influiscono sulla quantità e qualità delle informazioni attingibili dalla Banca dati centrale (Bdc), con ripercussioni sulla efficacia del controllo di questo aspetto della strategia di contrasto criminale, posto che sulla base dei dati immagazzinati dalla Bdc è redatta la presente relazione semestrale.

In particolare, deve osservarsi che, in ragione della struttura del sistema della Bdc, lo "stato" in cui il bene viene fotografato e dunque conteggiato al momento della estrazione dei dati è rappresentato dalle categorie: "sequestro", "confisca", "confisca definitiva", "bene destinato"; tale "stato" è destinato a modificarsi sulla base delle successive vicende processuali.

Le criticità sopra illustrate, relative all'inserimento dei dati da parte degli uffici giudiziari, anche in riferimento alle problematiche di "migrazione" indicate, possono aver influito sull'esattezza della registrazione del bene e del suo posizionamento in uno "stato" piuttosto che in un altro al momento dell'estrazione del dato.

Infatti, le problematiche relative alla mancata registrazione della definitività della confisca, possono aver precluso il passaggio del bene dallo stato di "confisca" a quello di "confisca definitiva", cosicché il numero di queste ultime potrebbe risultare inattendibile per difetto rispetto al dato reale.

³⁵ Alcune delle criticità riscontrate e segnalate sono state: la "trasmissione massiva" di centinaia di decreti in un unico momento temporale, la mancata segnalazione della natura (penale o di prevenzione) della misura ablatoria alla quale era sottoposto il bene destinato, alla ricorrente assenza di dati relativi al valore dei beni.

f. Metodologia della rilevazione e prospettive.

Nella presente relazione si prendono in esame i procedimenti iscritti in Banca dati centrale fino al 31 dicembre 2019 e lo stato dei beni coinvolti nei citati procedimenti fino a tale data.

E' stata studiata una classificazione dei beni, che tiene conto anche dei più recenti prodotti finanziari, al passo con l'evoluzione dei settori di investimento della criminalità organizzata; è stata inoltre adottata una terminologia in linea con quella dei registri ufficiali già esistenti.

Le tipologie individuate sono le seguenti:

- beni immobili;
- beni mobili;
- beni mobili registrati;
- beni finanziari;
- aziende.

Si stanno invece valutando modifiche evolutive del Sistema Informativo della cognizione penale (S.I.C.P.) che potranno consentire l'automatico trasferimento e il censimento nella Bdc dei beni sottoposti a sequestro e confisca penale, che hanno rilevante incidenza nella strategia dell'aggressione patrimoniale.

Sono altresì in fase di studio modifiche funzionali alla più efficiente attuazione di flussi comunicativi interamente informatizzati dagli uffici giudiziari verso l'Agenzia dei beni confiscati nonché attività concertate tra la Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati di questo Ministero (DGSIA) e gli Uffici tecnici dell'ANBSC intese alla cooperazione applicativa tra i sistemi informativi del settore Giustizia e quelli dell'Agenzia.

DATI STATISTICI

Premessa

La struttura della presente parte della Relazione permane sostanzialmente inalterata rispetto alla precedente edizione. Pertanto, come in passato, l'analisi si incentrerà dapprima sui dati statistici relativi ai procedimenti di prevenzione per passare, poi, alla più estesa trattazione di quelli concernenti i beni registrati nella Banca dati centrale (Bdc).

Si è ritenuto tuttavia opportuno, da un lato, riaccorpere secondo un criterio di omogeneità tematica talune analisi in precedenza dislocate in capitoli diversi della Relazione, dall'altro procedere ad una più puntuale descrizione dell'articolazione degli specifici profili oggetto di trattazione. Ciò, naturalmente, al fine di rendere più chiara la presentazione dei contenuti e, dunque, di agevolarne l'esame e l'approfondimento. Al medesimo fine, è stato arricchito il corredo di tabelle riepilogative generali allegate alla Relazione.

In merito alle principali emergenze dei dati esaminati, che – come noto – sono aggiornati al 31 dicembre 2019, in via del tutto preliminare può evidenziarsi che il **numero dei procedimenti iscritti** negli anni 2018 e 2019, pur risultando di poco superiore a quello registrato nel 2017, è sensibilmente inferiore rispetto a quello registrato fino al 2016. Trova conferma la larga prevalenza degli uffici giudiziari dell'area meridionale e di quella insulare nell'avvio dei nuovi procedimenti.

Quanto ai dati relativi ai **beni registrati** in BdC, debbono innanzitutto richiamarsi le consistenti limitazioni di analisi conseguenti ai profili di criticità poco più sopra esaminati nella parte introduttiva, i cui effetti paiono – allo stato – essersi riverberati principalmente sui dati in questione, più che su quelli riguardanti i procedimenti.

Corrispondentemente, si evidenzia per gli anni 2018 e 2019 una diminuzione del dato generale relativo al numero di beni inseriti rispetto agli anni precedenti. Rispetto al biennio precedente diminuisce altresì l'incidenza percentuale, sul totale dei beni registrati nel database, dei beni ancora in fase di proposta e, soprattutto, di quelli sottoposti a sequestro: tale ultimo dato, tuttavia, potrebbe essere verosimilmente influenzato da ritardi nella rilevazione effettuata dagli uffici giudiziari. Risultano per contro in aumento, sempre in termini percentuali, i beni sottoposti a confisca e, ancor più, quelli per i quali la proposta risulti rigettata o che, in ogni caso, siano stati dissequestrati a seguito di revoca o annullamento del provvedimento ablatorio.

Separata considerazione merita la categoria dei **beni destinati**, la cui incidenza percentuale rimane sostanzialmente stabile rispetto al dato estratto al 31 dicembre 2017, e ciò pur a fronte di un incremento di circa 1.400 unità rispetto alle circa 7mila censite in occasione di detta rilevazione, come si evince dalla Tabella 14 in allegato (che riporta anche l'ubicazione geografica dei beni).

In proposito, non può che nuovamente richiamarsi quanto esposto nella parte introduttiva in ordine alla perdurante mancanza di un flusso bidirezionale con il sistema informativo OpenRegio in uso ad ANBSC, alla verificata impossibilità di proseguire nell'aggiornamento manuale della Bdc ed al conseguente disallineamento del dato estraibile da quest'ultima rispetto a quello, effettivo, registrato dall'Agenzia. Come già detto, l'entità di detto disallineamento risulta tale da precludere, allo stato, l'analisi statistica dell'aggregato di beni in questione da parte di questo Dicastero.

1. I procedimenti iscritti in Banca dati centrale.

Al 31 dicembre 2019 i procedimenti relativi alle misure di prevenzione patrimoniali, inseriti in Banca dati centrale (Bdc) sin dal 1997, risultano **9.813** con un incremento di 1.020 unità rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2017³⁶.

La serie storica delle nuove iscrizioni a partire dall'anno 2012, riepilogata nello *Schema 1*, ne evidenzia **una diminuzione nel 2017 e nel 2018**, anni in cui si registrano - rispettivamente - 450 e 455 nuovi procedimenti a fronte dei 589 rilevati nel 2016 (con una flessione, dunque, superiore al 20%). Rispetto a tale andamento decrescente si pone in controtendenza il dato dell'anno **2019**, nel corso del quale si rilevano **514 nuove iscrizioni**. Trattasi di dato comunque sensibilmente inferiore a quello rilevato per tutte le annualità precedenti (con la sola eccezione del 2013) e, in ogni caso, verosimilmente influenzato dall'avvenuta registrazione tra i procedimenti del 2019 di fascicoli in realtà già iscritti nel 2018³⁷.

SCHEMA 1 – NUMERO PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI PER ANNO

Dati aggiornati al 31 dicembre 2019

Anno	Procedimenti	Anno	Procedimenti
2012	566	2016	589
2013	477	2017	450
2014	561	2018	455
2015	587	2019	514

I dati riportati nello schema seguente evidenziano la prevalenza di procedimenti iscritti da uffici appartenenti all'**area meridionale**, cui - nel triennio 2017/2019 - appare riconducibile **oltre il 40%** dei 1.419 procedimenti rilevati a livello nazionale. Tale percentuale raggiunge addirittura il 66%, ove si tenga conto anche dell'area insulare cui, come subito si dirà, contribuisce in materia determinante la Sicilia e, in particolare, il distretto di Palermo³⁸.

SCHEMA 2 – PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI NEL TRIENNIO 2017/2019 SUDDIVISI PER AREE GEOGRAFICHE (DATI AGGREGATI)

	NORD	%	CENTRO	%	SUD	%	ISOLE	%	TOTALE NAZIONALE
TOTALE 2017-2019	361	25,4%	123	8,7%	615	43,3%	320	22,6%	1.419
TOTALE BANCA DATI	1.507	15,4%	547	5,6%	4.694	47,8%	3.065	31,2%	9.813

³⁶ Cfr. pag. 21 dell'ultima edizione della presente *Relazione*, pubblicata nell'agosto 2018 (di seguito, per brevità, anche *Relazione 2018*).


³⁷ In proposito, meritevole di attenzione appare la situazione del Tribunale di Reggio Calabria che risulta aver registrato ben 103 procedimenti nel 2019 ed appena 38 nel 2018.

³⁸ I dati risultano sostanzialmente coincidenti con quelli rilevati al 31.12.2017, da cui emergeva una percentuale di incidenza del 42,2% per l'area meridionale e del 24,9% per quella insulare (cfr. *Relazione 2018*, pag. 21). Per ulteriori dettagli, v. sin d'ora anche Tabella 1, in allegato.

Lo *Schema 3* conferma, nella sostanza, quanto appena rilevato anche con riferimento a ciascuna delle singole annualità del triennio preso in considerazione.

**SCHEMA 3 – PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI NEL TRIENNIO 2017/2019
SUDDIVISI PER AREE GEOGRAFICHE (DATI ANNUALI)**

	2017	2018	2019
NORD	116	119	126
CENTRO	41	38	44
SUD	184	207	224
ISOLE	109	91	120



Dati presenti in Bdc (Banca dati centrale) al 31 dicembre 2019

Scendendo più nel dettaglio in merito alla distribuzione geografica degli uffici procedenti, può segnalarsi come nel triennio 2017-2019 siano stati iscritti 311 nuovi procedimenti in **Sicilia**, 255 in **Calabria**, 211 in **Campania**. Rilevanti anche le iscrizioni in **Lombardia** (146), in **Piemonte** (78) e nel **Lazio** (68).

I distretti giudiziari di **Palermo** (194), **Reggio Calabria** (193) e **Napoli** (183) risultano quelli con il numero maggiore di nuovi procedimenti iscritti nel triennio. Nell'area centronord, invece, il maggior numero di iscrizioni si registra per i distretti di **Milano** (125), Torino (78), Roma (68) e Bologna (61).

Come emerge dallo *Schema 4*, dai dati aggregati del **biennio 2018-2019** si evidenzia, invece, un maggior numero di iscrizioni nei distretti di **Reggio Calabria** (141) e **Napoli** (133) rispetto a quello rilevato per il distretto Palermo (pari a 128, con una diminuzione di oltre il 10% sul biennio precedente). Significativo, quantomeno in termini percentuali, è l'incremento delle iscrizioni che si registra per i distretti di Lecce (+75%), Venezia (+21%) e Bologna (+13).

SCHEMA 4 – PROCEDIMENTI PER DISTRETTO, CONFRONTO PER BIENNI
Dati aggiornati al 31 dicembre 2019

Distretto	Procedimenti 2018-2019	Procedimenti 2016-2017	Variazione %
REGGIO CALABRIA	141	125	+ 13%
NAPOLI	133	124	+ 7%
PALERMO	128	144	- 11%
MILANO	83	79	+ 5%
BARI	59	88	- 33%
CATANIA	53	58	- 9%
TORINO	52	53	- 2%
BOLOGNA	45	40	+ 13%
CATANZARO	38	48	- 21%
ROMA	37	64	- 42%
VENEZIA	29	24	+ 21%
LECCE	28	16	+ 75%

Sempre in riferimento al biennio 2018-2019, l'analisi dei fascicoli iscritti dai **singoli uffici giudiziari** evidenzia i dati riepilogati nello schema di seguito riportato.

SCHEMA 5 - NUMERO PROCEDIMENTI PER UFFICIO GIUDIZIARIO (ANNI 2018-2019)
Dati aggiornati al 31 dicembre 2019


Ufficio giudiziario	Procedimenti	Ufficio giudiziario	Procedimenti
REGGIO CALABRIA	141	TORINO	51
PALERMO	101	BOLOGNA	40
NAPOLI	94	CATANZARO	38
MILANO	82	ROMA – S.M. Capua Vetere	37
BARI	59	VENEZIA	29
CATANIA	53	TRAPANI	26

Su **base annuale**, infine, i tre distretti giudiziari in cui si è registrato il più alto numero di iscrizioni nel **2018** risultano essere **Napoli** (80), Palermo (60) e Milano (43); nel **2019**, come si evince dallo *Schema 6*, il distretto con il maggior numero di nuove iscrizioni è quello di **Reggio Calabria** (103), rispetto al quale va tuttavia tenuto presente quanto in precedenza osservato in ordine all'avvenuta verosimile rilevazione di procedimenti riferibili al 2018³⁹.

SCHEMA 6 – NUMERO PROCEDIMENTI PER DISTRETTO, ANNO 2019

Dati aggiornati al 31 dicembre 2019

Distretto	Procedimenti
REGGIO CALABRIA	103
PALERMO	68
NAPOLI	53
MILANO	40
TORINO	32
CATANIA	29
BARI	27
BOLOGNA	19
ROMA	19
VENEZIA	19



Dati presenti in Bdc (Banca dati centrale) al 31 dicembre 2019

³⁹ V. nota 2.

2. I beni registrati in Banca dati centrale

2.1. Dati generali relativi alle categorie di stato dei beni

Al 31 dicembre 2019 i beni interessati da procedimenti di prevenzione registrati in Bdc risultano complessivamente pari a **204.718**, con un incremento complessivo di 27mila unità circa rispetto alla rilevazione effettuata al 31 dicembre 2017, oggetto della precedente edizione della *Relazione*. Il successivo *Schema 7* riepiloga e pone a raffronto i dati raccolti in occasione delle due rilevazioni, che vengono presentati per categorie di "stato" dei beni censiti, con evidenza dell'incidenza percentuale di ciascuna di essi sul totale complessivo.

**SCHEMA 7 – RIEPILOGO BENI PER CATEGORIA ATTO,
RAFFRONTO CON I DATI AL 31.12.2017**

<i>Beni in Banca dati centrale</i>	<i>Al 31.12.2019</i>	<i>%</i>		<i>Al 31.12.2017</i>	<i>%</i>		<i>Variazione</i>
PROPOSTI	35.947	17,6		34.907	19,6		- 2
SEQUESTRATI	9.493	4,6		16.642	9,4		- 4,8
CONFISCATI	77.127	37,7		63.725	35,8		+ 1,9
Confiscati non definitivi	44.239		21,6	36.196		20,3	+ 1,3
Confiscati definitivi	32.888		16,1	27.529		15,5	+ 0,6
DESTINATI	8.460	4,1		7.080	4,0		+ 0,1
DISSEQUESTRATI O CON PROPOSTA RIGETTATA	73.691	36,0		55.552	31,2		+ 4,8
Totale	204.718	<i>100</i>		177.906	<i>100</i>		

Come emerge dalla tabella sottostante, solo all'incirca la metà dei beni registrati in Bdc è attualmente soggetta a sequestro o confisca di prevenzione, ovvero risulta già oggetto di decreto di destinazione da parte dell'ANBSC. Nella rimanente parte dei casi i provvedimenti di ablazione risultano revocati o annullati, ovvero il procedimento pende ancora in fase di proposta. Il raffronto con i dati del 2017 evidenzia una diminuzione in termini percentuali dei beni attualmente sottoposti a misure di ablazione, peraltro essenzialmente riferibile alla mancata rilevazione di un numero consistente di provvedimenti di sequestro⁴⁰.

**SCHEMA 8 – BENI SOTTOPOSTI A MISURE DI ABLAZIONE PENALE AL 31.12.2019,
CON RAFFRONTO AL 31.12.2017**

Beni in Banca dati centrale	Al 31.12.2019	%	Al 31.12.2017	%
Sottoposti a misure di ablazione penale	95.080	46,4	87.447	49,2
Misure proposte o annullate/revocate	109.638	53,6	90.459	50,8
<i>Totale</i>	204.718	<i>100</i>	177.906	<i>100</i>

⁴⁰ Cfr., sul punto, par. 2.5, nota 12.

2.2. La distribuzione geografica degli uffici procedenti

I dati estratti al 31.12.2019 offrono precisa conferma di quanto già osservato nelle precedenti edizioni della *Relazione* circa la prevalente riconducibilità dei beni oggetto di misure di prevenzione patrimoniali a procedimenti iscritti da uffici giudiziari aventi sede nell'**area meridionale**.

**SCHEMA 9 – BENI PER SEDE ISCRIZIONE,
CON RAFFRONTO TRIENNI 2017-2019 E 2015-2017**

Area geografica	Dati al 31.12.2019	%	Dati al 31.12.2017	%
SUD	78.455	38,3	67.477	37,9
ISOLE	71.137	34,7	62.537	35,1
NORD	32.563	15,9	28.241	15,9
CENTRO	22.563	11,0	19.651	11,1
Totale nazionale	204.718	100	177.906	100

Si nota incidentalmente che, raffrontando tali dati con quelli di cui al precedente *Schema 2*, le percentuali associate a talune aree del territorio nazionale variano sensibilmente a seconda che vengano parametrize al numero dei beni registrati o al numero dei fascicoli iscritti in Bdc. In particolare, per l'area meridionale detta percentuale risulta inferiore nel primo caso e superiore nel secondo, mentre a conclusioni opposte si giunge per l'area dell'Italia centrale (costante risulta invece l'incidenza sul dato totale dell'area settentrionale e di quella insulare). Il confronto dei dati evidenzia, altresì, **una sostanziale differenziazione per aree del numero medio di beni iscritti nei singoli procedimenti**, come emerge dallo *Schema 10*.

SCHEMA 10 – RAFFRONTO BENI/FASCICOLI PER SEDE ISCRIZIONE

Area geografica	Beni	%	Proc.	%	Beni/Proc.
SUD	78.455	38,3	4.694	47,8	16,7
ISOLE	71.137	34,7	3.605	31,2	19,7
NORD	32.563	15,9	1.507	15,4	21,6
CENTRO	22.563	11,0	547	5,6	41,2
Totale nazionale	204.718	100	9.913	100	20,6

Sempre in merito alla segnalata prevalente incidenza delle registrazioni eseguite dagli uffici giudiziari dell'area meridionale, deve osservarsi come il rilievo assuma più marcata evidenza circoscrivendo l'analisi ai dati relativi al **triennio 2017-2019**. Da questi ultimi emerge, infatti, che i beni interessati da procedimenti iscritti presso detti uffici e presso quelli dell'area insulare⁴¹ raggiungono una percentuale complessivamente pari a **circa il 70%** del totale nazionale, largamente superiore a quella ricavabile dai dati al 31.12.2017 riferiti al triennio 2015-2017.


**SCHEMA 11 – BENI PER SEDE ISCRIZIONE,
CON RAFFRONTO TRIENNI 2017-2019 E 2015-2017**

Area geografica	Anni 2017-2019 al 31.12.2019	%	Anni 2015-2017 al 31.12.2017	%
SUD	16.650	41,5	15.695	36,9
ISOLE	11.325	28,3	9.375	22,0
NORD	6.591	16,4	9.684	22,8
CENTRO	5.507	13,7	7.772	18,3
Totale nazionale	40.073	100	42.526	100

Nello *Schema 12* la conclusione appena esposta trova sostanziale riscontro con riferimento a **ciascuna delle annualità del triennio 2017-2019**.

SCHEMA 12 – BENI PER SEDE ISCRIZIONE, DETTAGLIO ANNI 2017 - 2019

Area geografica	2017	2018	2019
NORD	2.515	1.878	2.198
CENTRO	2.631	1.040	1.836
SUD	6.217	5.584	4.849
ISOLE	5.393	2.708	3.224
Totali	16.756	11.210	12.107



Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019.

⁴¹ Anche a tal riguardo, come già visto nell'analisi per procedimenti, va evidenziato che la maggior parte dei beni iscritti dagli uffici dell'area insulare è riferibile al distretto di Palermo.

Con specifico riguardo ai dati per l'anno 2019, infine, è di interesse notare che **circa un terzo dei beni iscritti dagli uffici giudiziari dell'area meridionale (1.549 su 4.849) sia riferibile al distretto giudiziario di Reggio Calabria**⁴². Significativo anche il dato concernente il distretto di Napoli, che risulta aver registrato 1.087 beni nel corso dell'anno da poco conclusosi. Quanto all'area insulare, va notato come quasi due terzi del totale dei beni rilevati siano stati iscritti dagli uffici di Palermo (1.981 su 3.224).

⁴² V. tabella 2 in allegato. Anche in questo caso, vale ovviamente quanto segnalato al richiamo di nota 2.


2.3. Le tipologie di beni registrati in Bdc

L'attuale distribuzione dei beni iscritti in Bdc nelle 5 tipologie già elencate nella parte introduttiva (immobili, mobili, mobili registrati, aziende, beni finanziari)⁴³ si ricava dai dati contenuti nella Tabella 3 in allegato, le cui risultanze di sintesi vengono di seguito riepilogate ed illustrate graficamente.

SCHEMA 13 – BENI PER TIPOLOGIA, INTERA BANCA DATI

AZIENDA	14.653	7,2%
FINANZIARIO	23.899	11,7%
IMMOBILE	95.438	46,6%
MOBILE	31.591	15,4%
MOBILE REG.	39.137	19,1%
TOTALE	204.718	100%

Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019.



I dati sopra riportati, in termini percentuali, corrispondono pressoché perfettamente con quelli al 31 dicembre 2017, esaminati nella *Relazione 2018*⁴⁴, e confermano **la netta prevalenza dei beni immobili** (che costituiscono quasi la metà del totale) **rispetto ai beni mobili** (complessivamente pari al 35% circa), ai beni finanziari (12% circa) e alle aziende (7% circa).

⁴³ V., in proposito, par. f).

⁴⁴ V., in particolare, pag. 31.

Come emerge dallo *Schema 14*, considerazioni essenzialmente analoghe si ritraggono dall'analisi dei beni interessati da provvedimenti emessi **negli ultimi 5 anni** in procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Peraltro, in controtendenza rispetto a quanto rilevato nella *Relazione 2018* in riferimento al quinquennio 2013-2017, la percentuale di beni immobili si accresce di circa il 2,5%, compensando la corrispondente diminuzione che si registra per i beni mobili registrati.

**SCHEMA 14 – BENI PER TIPOLOGIA, ANNI 2015-2019
RAFFRONTO CON DATI AL 31.12.2017**

<i>Area geografica</i>	Dati 2015-2019 al 31.12.2019	%	Dati 2013-2017 al 31.12.2017	%
AZIENDA	8.890	7,6%	8.169	7,5%
FINANZIARIO	14.307	12,3%	13.486	12,3%
IMMOBILE	58.386	50,1%	51.889	47,5%
MOBILE	17.655	15,1%	16.626	15,2%
MOBILE REG.	17.311	14,9%	19.170	17,5%
<i>TOTALE</i>	<i>116.549</i>	<i>100%</i>	<i>109.340</i>	<i>100%</i>

Seguono, per completezza d'analisi, i dati riepilogativi - anch'essi, come i precedenti, estratti per anno di emissione del provvedimento - concernenti le **annualità 2017, 2018 e 2019**, singolarmente considerate.

SCHEMA 15 – BENI PER TIPOLOGIA, ANNI 2017-2019

	2017	2018	2019
AZIENDA	1.632	2.068	1.993
FINANZIARIO	2.619	2.902	3.182
IMMOBILE	13.959	13.036	10.892
MOBILE	3.988	3.266	3.944
MOBILE REG.	3.369	3.306	3.518

Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019

2.4. I "nuovi" beni registrati nel biennio 2018-2019

Nel biennio 2018-2019 risultano complessivamente registrati **23.317 beni**, di cui **11.210** nel primo anno e **12.107** nel secondo⁴⁵.

Come si evince dallo *Schema 16*, per entrambe le annualità si rileva una diminuzione rispetto ai dati del 2017 e del 2015. Ciò sembra confermare la più generale tendenza negativa delle registrazioni di nuovi beni a partire dal 2013, già segnalata nella *Relazione 2018*, con riferimento ai dati rilevati al 31.12.2017⁴⁶.

SCHEMA 16 - NUMERO BENI ISCRITTI PER ANNO
Dati aggiornati al 31 dicembre 2019

Anno	Beni in Banca dati*	Totale 2015-2019
2015	16.725	67.961
2016	11.163	
2017	16.756	
2018	11.210	
2019	12.107	

**Beni conteggiati per anno di iscrizione del procedimento*

Quanto all'ubicazione territoriale degli uffici procedenti, nel corso del **biennio 2018-2019** i distretti della **Sicilia** hanno proceduto alla registrazione di **5.825 beni**, pari al **25%** del totale nazionale (Palermo ha registrato 2.293 beni, Trapani 1.358).

I distretti della **Calabria** risultano avere iscrizioni per **4.161 beni**, di cui 2.501 per Reggio Calabria e 1.653 per Catanzaro; quelli della **Campania** hanno registrato **3.814** beni (2.207 dei quali a Napoli; 1.184 a Santa Maria Capua Vetere). Per il **Lazio** sono stati rilevati **2.148 beni**, riconducibili agli uffici di Roma per la quasi totalità (2.048). Da segnalare infine il significativo numero di registrazioni cui hanno proceduto i distretti della **Puglia** (ove il solo ufficio di Bari ha iscritto 1.576 beni) e della **Lombardia**.


⁴⁵ In proposito, peraltro, appare opportuno richiamare nuovamente quanto osservato al richiamo di nota 2 circa la non completamente affidabile distribuzione temporale dei fascicoli iscritti nel biennio 2018-2019.

⁴⁶ V., in particolare, pag. 26. Ai fini di un corretto apprezzamento dei dati relativi alle singole annualità occorre peraltro tener presente talune difficoltà di natura tecnica incontrate dagli uffici giudiziari nell'aggiornamento dei dati relativi al biennio 2016-2017, che hanno verosimilmente comportato il sovradimensionamento del dato relativo al 2017.

Tali indicazioni, unitamente a quelle relative ad altri distretti, vengono di seguito riepilogate nello *Schema 17*, ove si evidenziano anche le variazioni (in termini assoluti e percentuali) rispetto al biennio precedente. Il successivo grafico consente di apprezzare il reciproco dimensionamento dei primi cinque distretti in precedenza menzionati.

**SCHEMA 17 – BENI PER SEDE ISCRIZIONE, SUDDIVISI PER REGIONE
CONFRONTO BIENNI 2018/2019 - 2016/2017**

	Beni	Beni	Variazioni	
	2018-2019	2016-2017		
TOTALE NAZIONALE	23.317	27.919	- 4.602	- 16%
SICILIA	5.825	5.882	- 57	- 1%
CALABRIA	4.161	3.356	+ 805	+ 24%
CAMPANIA	3.814	4.735	- 921	- 19%
LAZIO	2.148	4.865	- 2.717	- 56 %
PUGLIA	1.986	2.907	- 921	- 32%
LOMBARDIA	1.620	1.470	+ 150	+ 10%
EMILIA ROMAGNA	913	1.107	- 370	- 33%
PIEMONTE	904	1.176	- 272	- 23%
TOSCANA	544	519	+ 25	+ 5%
VENETO	409	491	- 82	- 17%
BASILICATA	293	23	+ 270	+ 1.174%
LIGURIA	171	674	- 503	- 75%



Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019.

2.5. I beni sottoposti a sequestro

Al 31 dicembre 2019, i beni in sequestro presenti in BdC risultano pari a **9.493** e rappresentano, quindi, meno del 5% del totale complessivo⁴⁷.

Nel triennio **2017-2019**, i sequestri ammontano a **3.924**, buona parte dei quali (ovvero 672) riguardano beni ubicati in Sicilia.

Totale beni in sequestro	= 9.493 beni
Beni in sequestro 2017 - 2019	= 3.924 beni

Nello *Schema 18* si procede ad un raffronto con i **dati dell'intera BdC rilevati al 31 dicembre 2017**, da cui emergevano 16.642 beni in sequestro, di cui 6.605 nel triennio 2015-2017. Lo schema consente altresì di parametrare la rilevante variazione negativa del dato alla percentuale di incidenza sul totale dei beni assoggettati a misure ablatorie penali⁴⁸.

**SCHEMA 18 – DETTAGLIO BENI SOGGETTI AD ABLAZIONE PENALE
RAFFRONTO CON I DATI AL 31.12.2017**

	Nr. beni al 31.12.19	% su beni sottoposti a misura ablatoria	Nr. beni al 31.12.17	% su beni sottoposti a misura ablatoria	Var. %
Sequestri	9.493	10	16.642	19	- 9
1. Confische non definitive	44.239	46,5	36.196	41,4	+ 5,1
2. Confische definitive	32.888	34,6	27.529	31,5	+ 3,1
3. Confische con destinazione	8.460	8,9	7.080	8,1	+ 0,8
Beni Confiscati Totale (1.+2.+3.)	85.587	90	70.805	81	+ 9
Totale Beni sottoposti a misura ablatoria	95.080	100	87.447	100	

⁴⁷ Il dato include un numero, peraltro estremamente esiguo, di sequestri disposti nell'ambito di procedimenti penali.

⁴⁸ In proposito, si richiamano le osservazioni svolte in chiusura del par. 2.1 (pag. 7, al richiamo di nota 5). La forte variabilità del dato relativo ai sequestri si spiega, oltre che nella natura "provvisoria" del provvedimento di sequestro (che, in quanto tale, è meno "stabile" di quello di confisca), nella prassi seguita da alcuni uffici giudiziari, che provvedono alla registrazione solo al momento dell'eventuale confisca.


2.6. I beni confiscati

Come in precedenza ricordato, al 31 dicembre 2019 i beni confiscati presenti in Bdc sono complessivamente **85.587** e rappresentano il **41,8%** del totale dei beni censiti nel *database*⁴⁹.

Al netto dei beni ormai già oggetto di decreto di destinazione da parte di ANBSC, i beni confiscati risultano essere **77.127**, pari al **37,7%** del totale dei beni registrati in Bdc.

SCHEMA 19 – BENI CONFISCATI/TOTALE BENI BDC
Dati aggiornati al 31 dicembre 2019

Confische	Nr. beni	% su Tot. Bdc
Confische non definitive	44.239	21,6
Confische definitive	32.888	16,1
Totale parziale	77.127	37,7
Confische (definitive) con destinazione	8.460	4,1
TOTALE	85.587	41,8



Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019

Sempre al 31 dicembre 2019, si rilevano:

- per il **2018**, 7.517 beni in confisca non definitiva e 1.907 beni in confisca definitiva;
- per il **2019**, 5.544 beni in confisca non definitiva e 873 beni in confisca definitiva.

⁴⁹ Per i dati di dettaglio esaminati nel presente capitolo si vedano le tabelle da 8 a 12 in allegato.

I dati vengono riepilogati nello schema seguente, che riporta altresì i totali per (sotto)categoria di provvedimento e per anno.

**SCHEMA 20 – DETTAGLIO DEI BENI
IN CONFISCA NON DEFINITIVA E DEFINITIVA, ANNI 2018-2019**

	2018	2019	Totale
Confische non definitive	7.517	5.544	13.061
Confische definitive	1.907	873	2.780
Totale	9.424	6.417	15.841

Ribadite le consistenti limitazioni dell'analisi che discendono dalle problematiche segnalate nella parte introduttiva della *Relazione*⁵⁰, in estrema sintesi riconducibili alla **persistente mancanza di un flusso bidirezionale** per lo scambio dei dati con l'ANBSC e all'oramai riscontrata **impossibilità di farvi fronte mediante l'aggiornamento manuale del dato** relativo alla destinazione dei beni in Bdc, alla solo parziale rilevazione della definitività dei provvedimenti di confisca, nonché all'incompleta registrazione dei dati da parte di alcuni uffici giudiziari.

Può qui aggiungersi che i primi due profili di criticità, pur non rilevando – in linea di principio – ai fini del conteggio del numero complessivo di beni colpiti da provvedimento ablatorio, incidono su ciascuna delle tre relative sottocategorie di "stato" (confische non definitive; confische definitive; confische con destinazione), rendendone incerto il rispettivo dimensionamento quantitativo ed ostacolando l'analisi degli aspetti attinenti all'operatività degli uffici procedenti e alla tipologia ed ubicazione dei beni.

Quanto al terzo profilo, attinente alle **attività di data entry rimesse agli uffici giudiziari** e - diversamente dai primi due - suscettivo di rilievo anche per la determinazione quantitativa globale dell'aggregato in esame, deve osservarsi che i dati relativi all'anno 2019 appaiono verosimilmente incompleti, soprattutto per i distretti dell'area meridionale e con riferimento ai dati concernenti le confische definitive⁵¹. In tale contesto, specifici aspetti di problematicità si riscontrano per entrambi i distretti della regione Calabria⁵² e, seppur più circoscritti, per i distretti di Messina, di Salerno e di Lecce⁵³.

⁵⁰ V., in proposito, par. f).

⁵¹ V., in particolare, le Tabelle 9 e 10, in allegato, la prima concernente le confische non definitive, la seconda le confische definitive.

⁵² Al riguardo, deve segnalarsi come il distretto di Catanzaro non abbia registrato alcun bene in confisca definitiva nel quadriennio 2016-2019 e l'ultima rilevazione disponibile, relativa al 2015, evidenzia un dato di circa 8 volte inferiore rispetto a quello registrato l'anno precedente (17 vs. 117). I beni in confisca ancora non definitiva dell'ultimo biennio (104) risultano complessivamente pari ad appena un quarto di quelli rilevati nel 2017 (402). Quanto al distretto di Reggio Calabria, non risultano registrati beni in confisca definitiva per l'intero triennio 2017-2019 (negli anni 2014-2016 se ne erano rilevati quasi 1.300, risultando tra l'altro il dato

Nello Schema 21 vengono posti a confronto i dati relativi ai beni confiscati oggetto della presente rilevazione con quelli estratti al 31.12.2017, già esaminati - come più volte ricordato - nella *Relazione 2018*.

SCHEMA 21 – BENI CONFISCATI/TOTALE BENI BDC

Raffronto con i dati al 31 dicembre 2017


Confische	Nr. beni al 31.12.19	% su Tot. Bdc (204.718)	Nr. beni al 31.12.17	% su Tot. Bdc (177.906)
Confische non definitive	44.239	21,6	36.196	20,3
Confische definitive	32.888	16,1	27.529	15,5
Confische (definitive) con destinazione	8.460	4,1	7.080	4
TOTALE	85.587	41,8	70.805	39,8

Al riguardo, si evidenzia un **aumento del 2% dell'incidenza del dato aggregato sul complesso dei beni registrati in Bdc**, che – nella sostanziale permanenza della quota di beni già destinati da ANBSC – si ripartisce tra i beni in confisca non definitiva (+1,3%) e quelli in confisca definitiva (+0,6%) in modo da rispecchiare con precisione pressoché assoluta il preesistente rapporto di proporzione tra le due categorie di provvedimenti.

I dati al 31.12.2019 relativi al numero di **beni sottoposti a provvedimento di confisca (definitivo o non definitivo) nel quinquennio 2015 - 2019** sono riepilogati nello *Schema 22* (che riporta, altresì, il dato totale dell'intera Bdc), nonché illustrati da apposito grafico.

SCHEMA 22 – BENI CON CONFISCA, ANNI 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019	Totale	Totale Bdc
Confische non definitive	4.611	6.503	9.075	7.517	5.544	33.250	44.239
Confische definitive	3.163	4.074	2.045	1.907	873	12.062	32.888
Totale	7.774	10.557	11.120	9.424	6.417	45.513	77.127



Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019

del 2016 pari a meno di un terzo di quello del 2015). Non si rilevano beni oggetto di confisca per il 2019 e il dato per il 2018 (285) risulta largamente inferiore a quello dell'anno precedente (698).

⁵³ Il distretto di Messina conta 90 confische definitive nel triennio 2017-2019 a fronte di 197 rilevate nel solo anno 2016. Il distretto di Salerno non ha registrato beni in confisca definitiva né per il 2018, né per il 2019, mentre per il distretto di Lecce la rilevazione è negativa per le confische definitive del 2019.

Rispetto ai dati totali può notarsi che i 33.250 beni sottoposti a provvedimento di confisca non definitivo nell'ultimo quinquennio rappresentano **circa tre quarti** (75,2%) di quelli censiti per tale stato nell'intera Bdc, laddove i 12.062 beni per i quali il provvedimento ablatorio è divenuto definitivo nel medesimo periodo rappresentano **poco più di un terzo** (36,7%) del totale dei beni in confisca definitiva.

Vengono di seguito conclusivamente illustrate talune indicazioni desumibili da dati raccolti in merito ai **principali uffici giudiziari che hanno emesso i provvedimenti di confisca** ed alla **ubicazione geografica dei beni** interessati da detti provvedimenti.

Quanto agli **uffici procedenti**, nello *Schema 23* si sono presi in considerazione i dati relativi al **triennio 2017-2019**, aggregando i dati concernenti sia le confische non definitive, sia le confische definitive, che - cumulativamente - hanno interessato **26.961 beni**, pari a circa il 35% del dato globale di 77.127 beni ritraibile dall'intera banca dati in riferimento a tale stato.

SCHEMA 23 – BENI SOTTOPOSTI A CONFISCA, UFFICI GIUDIZIARI ANNI 2017-2019

Ufficio giudiziario	N. beni	%
Totale Nazionale	26.961	100
PALERMO (*)	7.066	26,2
ROMA	4.169	15,5
NAPOLI	1.842	6,8
TORINO	1.285	4,8
CATANIA	1.137	4,2
MESSINA	1.114	4,1
TRAPANI	1.097	4,1
BARI	1.026	3,8
REGGIO DI CALABRIA (**)	983	3,6
CALTANISSETTA	927	3,4

Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019.

*Parte dei 4.013 beni confiscati registrati in Bdc nel 2017 sono imputabili al 2016

**Non risultano registrate confische nell'anno 2019

Si rileva come nella sola **Sicilia** risultino sottoposti a provvedimento ablatorio ben più di **11mila beni**, pari ad oltre il 40% del dato complessivo nazionale per il triennio.

Circa due terzi di tali beni (7.066) sono riferibili agli uffici giudiziari di **Palermo**. In proposito, deve tuttavia sottolinearsi una rilevante incidenza delle più volte menzionate problematiche di registrazione informatica per il biennio 2016-2017, che hanno comportato un verosimile sovradimensionamento del dato relativo alla seconda annualità.

Significative appaiono, altresì, anche le registrazioni degli uffici di Roma (4.169), Napoli (1.842) e Torino (1.285).

I dati concernenti l'**ubicazione geografica dei beni** (nonché il dettaglio degli immobili e delle aziende) sono infine riepilogati nello *Schema 24*, da cui emerge che - dei circa 27mila beni assoggettati a confisca (definitiva e non) nel **triennio 2017-2019** - 4.810 si trovano nella provincia di **Palermo** e 2.811 in quella di **Roma**. Specifica menzione meritano, altresì, i **119 beni situati in territorio estero** (di cui 53 relativi a beni immobili e aziende).

SCHEMA 24 – BENI SOTTOPOSTI A CONFISCA, ANNI 2017-2019
(per luogo di ubicazione del bene)

Provincia	N. beni	di cui Immobili e Aziende
Totale nazionale	26.961	16.952
PALERMO	4.810	3.876
ROMA	2.811	2.109
TRAPANI	1.575	1.470
MESSINA	1.103	1.056
NAPOLI	889	716
REGGIO CALABRIA	809	742
CALTANISSETTA	745	667
CATANIA	598	459
BARI	553	357
AGRIGENTO	513	385
CASERTA	475	447
MILANO	390	251
LATINA	366	327
<i>In Stati Esteri</i>	119	53

Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019.

2.7. L'analisi tipologica dei beni oggetto in confisca definitiva (in particolare, immobili e aziende)


Dai dati in precedenza esaminati emerge la presenza di un consistente numero di beni sottoposti a confisca definitiva, complessivamente pari a **32.888 beni**, ovvero a poco più del 16% del totale dei beni presenti in Bdc (dato, quest'ultimo, che corrisponde pressoché perfettamente a quello rilevato al 31 dicembre 2017).

Come noto, particolare interesse rivestono i dati relativi a **beni immobili e aziende**, giacché si tratta dei beni che dovrebbero formare oggetto di prossimi decreti di destinazione da parte dell'ANBSC.

Dallo *Schema 25*, che riporta la distribuzione tipologica di tutti i beni in confisca, emerge che i beni immobili confiscati ormai in via definitiva sono **10.465**, mentre le aziende risultano essere **1.823**. Il totale aggregato dei beni "destinabili" è pari, pertanto, a complessivi **12.288 beni**⁵⁴.

SCHEMA 25 – TIPOLOGIA DEI BENI OGGETTO DI CONFISCA DEFINITIVA

	Azienda	Finanziario	Immobile	Mobile	Mobile registrato
Confische definitive	1.823	3.486	10.465	4.808	12.306




Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019

⁵⁴ Dallo schema emerge altresì che, come - del resto - già rilevato nella *Relazione 2018* (pag. 36), la tipologia prevalente tra i beni sottoposti a confisca definitiva è rappresentata dai **beni mobili registrati** (12.306), che hanno avuto un forte incremento tra il 2014 e il 2016 (pari a ben 4.525 unità). In proposito, va notato che la distribuzione tipologica dei beni sottoposti a confisca definitiva è influenzata in maniera determinante dal fatto che i decreti di destinazione emessi dall'ANBSC interessano essenzialmente i beni immobili e le aziende. Per tale ragione, nella dinamica di funzionamento della banca dati, sono solo dette tipologie di beni a transitare necessariamente - seppur, com'è ovvio, secondo una tempistica variabile - nello stato di "beni destinati", mentre i beni mobili e i beni finanziari di regola permangono nello stato di "confiscati definitivi". Ne consegue che questi ultimi, diversamente dai primi, non possono che risultare in continuo aumento, quantomeno in termini assoluti.

Prendendo in considerazione i soli beni la cui confisca è divenuta definitiva nel **triennio 2017-2019**, lo *Schema 26* evidenzia invece la netta prevalenza della categoria dei **beni immobili**, complessivamente pari a **2.226** unità, ovvero al 46,3% del totale dei beni in confisca definitiva. Le aziende risultano invece **280** e rappresentano il 5,8% dei beni registrati per tale stato⁵⁵.

SCHEMA 26 – BENI CON CONFISCA DEFINITIVA, ANNI 2017-2019

	Azienda	Finanziario	Immobile	Mobile	Mobile Reg.	TOTALE
2017	86	188	918	289	564	2.045
2018	145	226	897	335	304	1.907
2019	49	82	411	229	102	873
TOTALE	280	496	2.226	853	970	4.825




Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019

⁵⁵ La diversità del dato rispetto a quello generale dell'intera Bdc trova anch'essa spiegazione in quanto si è rilevato nella nota precedente a proposito della dinamica di funzionamento della banca dati. E' infatti chiaro che il restringimento dell'analisi a poche e recenti annualità si traduce in una parallela, consistente diminuzione del numero di decreti di destinazione emessi e, dunque, dell'effetto "riduttivo" che essi producono sul numero dei beni immobili e delle aziende confiscati in via definitiva.

Anche in merito allo specifico aggregato in esame, lo *Schema 27* conferma che, nonostante le problematiche di *data entry* segnalate per vari distretti del sud e, in particolare, per quelli della Calabria, il maggior numero di decreti di confisca relativi a dette tipologie di beni divenuti definitivi nell'ultimo biennio risulta comunque emesso da **uffici appartenenti a distretti dell'area meridionale ed insulare**.

**SCHEMA 27 – BENI IMMOBILI E AZIENDE CON CONFISCA DEFINITIVA,
ANNI 2018-2019**

Area geografica	2017	2018	2019
NORD	191	182	171
CENTRO	118	128	40
SUD	451	311	85
ISOLE	244	421	164
Totale nazionale	1.004	1.042	460



Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019

Nello *Schema 28* si riportano i dati relativi alle **regioni** di principale interesse per gli **anni 2018-2019** (riprodotti anche nel grafico a seguire), che vengono confrontati – a riscontro delle problematiche più volte segnalate – con quelli del biennio immediatamente precedente. Si nota che, alla data del 31 dicembre 2019, in **Sicilia** risultano essere ancora nello stato di confisca definitiva 766 beni immobili e aziende per il biennio 2016-2017 e 581 per il biennio 2018-2019. Dati di una certa consistenza emergono, altresì, per la **Puglia** (che conta 225 beni con confisca definitiva nell'ultimo biennio e 218 per il precedente) e la **Lombardia** (che a sua volta ne registra, rispettivamente, 215 e 203).

**SCHEMA 28 – BENI IMMOBILI E AZIENDE CON CONFISCA DEFINITIVA
DIVISI PER REGIONE/CONFRONTO PER BIENNI**

Regione	Immobili e Aziende 2018-2019	Immobili e Aziende 2016-2017	Variazione su biennio precedente
Totale Nazionale	1.502	2.212	- 710
SICILIA	581	766	- 185
PUGLIA	225	218	+ 7
LOMBARDIA	215	203	+ 12
CAMPANIA*	171	466	- 295
LAZIO	111	290	- 179
PIEMONTE	49	47	+ 2
LIGURIA	48	14	+ 34
TOSCANA	48	23	+ 25

**Per il distretto di SALERNO non risultano confische definitive negli anni 2018-2019*

Per la regione CALABRIA non risultano registrate confische definitive negli anni 2017-2019

Dall'esame dei dati del **triennio 2017-2019**, riepilogati nello *Schema 29* e relativi ad alcuni importanti **distretti giudiziari**, emerge che **Napoli** conta ancora 261 beni immobili ed aziende oggetto di confisca definitiva nel 2017, mentre **Palermo** - per il medesimo anno - ne rileva 209. Tale ultimo distretto evidenzia altresì il **maggior numero totale** di beni ancora nello stato di confisca definitiva (485). Rilevante, con riferimento al 2018, il dato del distretto di **Bari**, dove gli immobili e le aziende oggetto di confisca definitiva risultano ancora essere 191.

In ogni caso, i dati registrati per il 2019 in quasi tutti gli altri distretti appaiono verosimilmente soggetti ad aggiornamenti ed integrazioni, con la sola verosimile eccezione di **Milano**, i cui dati risultano sostanzialmente costanti nell'intero periodo.

**SCHEMA 29 – BENI IMMOBILI E AZIENDE CON CONFISCA DEFINITIVA
DIVISI PER DISTRETTI, ANNI 2017-2019**

<i>Distretto</i>	2017	2018	2019
Totale Nazionale	1.004	1.042	460
MILANO	104	80	87
ROMA	88	87	24
NAPOLI	261	93	78
BARI	61	191	7
LECCE	15	27	0
PALERMO	209	169	107

Dati presenti in Bdc (banca dati centrale) al 31 dicembre 2019

Nello *Schema 30*, infine, vengono riportati i dati relativi ai principali **uffici** i cui provvedimenti di confisca sono divenuti definitivi nel corso dell'**anno 2019**.

**SCHEMA 30 – BENI IMMOBILI E AZIENDE CON CONFISCA DEFINITIVA
DIVISI PER UFFICI GIUDIZIARI, ANNO 2019**

Dati aggiornati al 31 dicembre 2019

Ufficio	Beni Immobili e Aziende
TOTALE NAZIONALE	460
PALERMO	107
MILANO	87
TORINO	36
BOLOGNA	33
CALTANISSETTA	29
ROMA	24
CATANIA	19
FIRENZE	14

N.B.: Per gli uffici di **CATANZARO, LECCE, REGGIO CALABRIA e SALERNO** non risultano, alla data del **31 dicembre 2019**, ancora registrate confische definitive per l'anno 2019

ELENCO DELLE TABELLE ALLEGATE

Tabella	Oggetto
1	NUMERO PROCEDIMENTI PER DISTRETTO
2	NUMERO BENI PER DISTRETTO
3	BENI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA
4	NUMERO BENI PER CATEGORIA ATTO
5	BENI PER ANNO, CATEGORIA, NUMERO (2015-2019)
6	BENI PER TIPO E CATEGORIA
7	BENI PER CATEGORIA E STATO DEL PROCEDIMENTO
8	CONFISCHE (tutte le tipologie)
9	BENI (tutte le tipologie) CON CONFISCA non definitiva
10	BENI (tutte le tipologie) CON CONFISCA DEFINITIVA
11	BENI IMMOBILI E AZIENDE CON CONFISCA non definitiva
12	BENI IMMOBILI E AZIENDE CON CONFISCA DEFINITIVA
13	BENI PER TIPO E CATEGORIA ATTO
14	BENI DESTINATI PER DISTRETTO

Sommario

a. Evoluzione normativa delle misure di prevenzione. Cenni	2
c. La raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati	15
d. Il sistema di alimentazione della Banca dati centrale: "SIPPI" (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia Meridionale) e "SIT.MP" (Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione).....	17
e. Premesse utili all'esame della metodologia di rilevazione e alla valutazione dei dati	19
f. Metodologia della rilevazione e prospettive.....	23
DATI STATISTICI	24
Premessa	24
1. I procedimenti iscritti in Banca dati centrale	25
2. I beni registrati in Banca dati centrale	29
2.1. Dati generali relativi alle categorie di stato dei beni	29
2.2. La distribuzione geografica degli uffici procedenti	30
2.3. Le tipologie di beni registrati in Bdc	33
2.4. I "nuovi" beni registrati nel biennio 2018-2019	35
2.5. I beni sottoposti a sequestro	37
2.6. I beni confiscati	38
2.7. L'analisi tipologica dei beni oggetto in confisca definitiva (in particolare, immobili e aziende)	43
ELENCO DELLE TABELLE ALLEGATE	48

La **Relazione semestrale al Parlamento sui Beni sequestrati o confiscati** è una pubblicazione del Ministero della Giustizia. Questa edizione è stata redatta dal **Reparto Dati Statistici e Monitoraggio dell'Ufficio I della ex Direzione Generale della Giustizia Penale** (dal 6/2/2020 sostituita dalla Direzione Generale degli Affari Interni). La raccolta e l'elaborazione dei dati è stata curata da Massimo Careri (cancelliere, coordinatore del Reparto), con la collaborazione di Aldo Clementi (informatico), Anna Carlucci (amministrativo), Raffaele Rocchi (statistico). Il coordinamento dell'attività e la revisione del testo sono riferibili al dott. **Vincenzo Picciotti** (magistrato, Direttore dell'ex Ufficio I Giustizia Penale) mentre l'approvazione fa capo al dott. **Giovanni Mimmo** (magistrato, Direttore Generale degli Affari Interni).

Edizione pubblicata nel mese di **Febbraio 2020**. Per informazioni: monitoraggio.dgpenale.dag@giustizia.it